CAMERA DEI DEPUTATI N. 2388-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **TROISI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 novembre 1951 (*Stampato n. 714*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E *AD INTERIM* DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(BERTONE)

E COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 dicembre 1951

—

Disposizioni in materia di finanza locale

Presentato alla Presidenza il 3 giugno 1952

INDICE

I. — L'ORDINAMENTO VIGENTE DELLA FINANZA LOCALE.

1. – Il problema della finanza locale . *Pag.* 3
2. – Motivi degli squilibri di bilancio » 3
3. – Considerazioni critiche sull'ordinamento vigente *Pag.* 4
4. – La recente legislazione in materia di finanza locale » 4
5. – Verso l'autosufficienza finanziaria degli Enti locali » 5

II. — ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE.

1. – Il disegno di legge ministeriale ed il nuovo testo approvato dalSenato *Pag.* 6
2. – *La compartecipazione all'imposta generale sull'entrata* » 6
3. – *Assunzione a carico dello Stato di spese relative a funzioni statali ora gravanti sugli Enti locali* » 7
4. – *Imposta di famiglia* » 7
5. – *Imposte di consumo: a)* istituzione delle imposte; *b)* esenzioni; *c)* riscossione; *d)* penalità; *e)* gestione diretta e appalti; *f)* delega al Ministro per le finanze » 7
6. – *Ritocchi e adeguamenti della tassazione locale: a)* diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici ed assimilati e sulle scommesse; *b)* imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; *c)* imposta di patente; *d)* imposte e tasse varie (sui cani, sulle vetture pubbliche e private, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei, sulle insegne); *e)* altri tributi (sui pianoforti e biliardi, sulle macchine da caffè tipo espresso, per la circolazione di carri, vetture e altri veicoli a trazione animale); *f)* imposta sui domestici; *g)* imposta di licenza; *h)* tassa di occupazione del sottosuolo e contributi; *i)* obbligo di tale tributo per le società ed enti concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia; *l)* soppressione dell'addizionale alla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni; *m)* tassa per il pagamento dei moduli » 13
7. – NORME SULL'ACCERTAMENTO ED IL CONTENZIOSO: *a)* decorrenza di talune imposte e delle maggiorazioni; *b)* trasferimento di residenza; *c)* struttura e competenza della Commissione comunale; *d)* notifica e pubblicazione delle decisioni della Commissione; *e)* ricorsi; *f)* ruoli principali; *g)* controversie circa la spettanza dei tributi; *h)* ruoli suppletivi . » 14
8. – *Sanzioni:* sopratassa per omessa denunzia; ammenda » 15
9. – *Norme di carattere finanziario: a)* emissione di ordini di accreditamento sino a lire 500 milioni; *b)* erogazione di acconti ai Comuni e alle Provincie sulla compartecipazione dell'imposta generale sulla entrata; *c)* copertura dei nuovi oneri » 15

III. — PREVISIONI DEI RIFLESSI SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI.

1. – Compartecipazione all'imposta generale sull'entrata » 15
2. – Assunzione a carico dello Stato di spese relative a funzioni statali ora gravanti sugli Enti locali . » 15
3. – Imposta di famiglia *Pag.* 15
4. – Imposte di consumo: *a)* vini; *b)* alcool, acquavite e liquori; *c)* acque gassate e bevande gassate non alcoliche, ecc.; *d)* gas-luce ed energia elettrica; *e)* materiali per costruzioni edilizie; *f)* diritti speciali sui generi di larga produzione locale e voci extra-tariffa » 16
5. – Previsioni complessive » 19

IV. — OSSERVAZIONI E PROPOSTE.

1. – Riserve ed osservazioni critiche. . » 19
2. – Sulla compartecipazione dell'imposta generale sull'entrata . . » 19
3. – Sulla nuova struttura dell'imposta di famiglia » 20
4. – Sull'articolo 10 » 20
5. – Sul sistema di riscossione » 21
6. – L'aggio spettante agli appaltatori sui maggiori proventi » 22
7. – Difficoltà tecniche nella applicazione e bolletta di accompagnamento » 22
8. – Sulla tariffa dei vini » 23
9. – Alcool, acquaviti e liquori » 23
10. – Bevande gassate » 23
11. – Formaggi e latticini. » 24
12. – Materiali per costruzioni edilizie . » 24
13. – Oggetti d'oro, di argento e preziosi in genere; orologeria » 24
14. – Supercontribuzioni sui terreni, redditi agrari e bestiame » 25
15. – Imposta di patente » 26
16. – Imposta di licenza » 26
17. – Imposta sui cani » 27
18. – Commissione comunale per i tributi locali » 27
19. – Commissione provinciale per la determinazione dei prezzi medi delle merci » 28
20. – Controversie circa la spettanza dei tributi » 28
21. – *Osservazioni varie: a)* trattamento dell'olio d'oliva; *b)* quantitativi di talune merci per le quali non ricorre l'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento; *c)* birra; *d)* gas metano; *e)* riduzione della imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare; *f)* non assoggettabilità delle materie prime alle imposte di consumo; *g)* trasferimento di servizi comunali allo Stato » 28

V. — CONCLUSIONI » 30

VI. — APPENDICE » 31

DISEGNO DI LEGGE » 49

ONOREVOLI COLLEGHI !

I.

1. — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si riferisce ad un problema annoso, che si può dire sorto con la stessa formazione dello Stato italiano. La legislazione in materia di finanza locale è tra le più tormentate: le alterne soluzioni escogitate, secondo diversi schemi dottrinali, rivelano un profondo travaglio e l'ansia di giungere ad un assetto, ad un equilibrio tra le risorse troppo limitate e le funzioni da assolvere. Il problema diventa vasto e complesso, perché la finanza degli Enti locali è in realtà un aspetto della politica delle autonomie e della giusta ripartizione dei carichi pubblici. Né si può scindere dal riparto delle funzioni e dei poteri fra lo Stato e gli Enti locali.

Si tralascia, per motivi di brevità, il richiamo alle riforme più notevoli in questo campo ed alle dispute teoriche sui principii informatori (1).

2. — Rileviamo soltanto che sul sistema della finanza locale hanno molto inciso le due guerre mondiali sia per i riflessi delle svalutazioni monetarie, sia per le aumentate funzioni dei Comuni in materia di assistenza sociale e di politica annonaria.

Anche per gli Enti locali si riscontra il fenomeno dell'aumento progressivo delle spese pubbliche. È noto che questo fenomeno si manifesta nei bilanci statali di tutti i paesi indipendentemente dalla loro forma di governo, sia negli Stati retti con ordinamenti decentrati e larga autonomia degli enti locali (come ad esempio l'Inghilterra), sia nei paesi retti con un accentramento amministrativo (ad esempio la Francia e l'Italia). In parte tale aumento è da considerarsi un fenomeno apparente per l'azione di numerosi fattori, tra cui: *a*) il *deprezzamento della moneta*, che rigonfia le cifre relative alla spesa pubblica attraverso il rialzo generale dei prezzi provocato dalla diminuzione del potere di acquisto della moneta; *b*) *l'aumento della ricchezza nazionale*, che rende possibile un maggior prelievo; *c*) *l'aumento della popolazione*, che automaticamente provoca l'aumento di molti servizi pubblici (istruzione, igiene, giustizia, ecc.); *d*) *variazioni della estensione territoriale*, concomitanti con altre spese pubbliche (sicurezza, comunicazioni, ecc.).

Detti fattori spiegano gli aumenti di spese pubbliche che si manifestano a lunghi periodi. Nella realtà si riscontra che l'au-

(1) Cfr. *Commissione di studio per la riforma della finanza locale. Relazione e schema di disegno di legge*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1930; *Commissione Parlamentare per la riforma della finanza locale. Relazione di schema di proposte*, Tip. del Senato, Roma, 1931; Ministero per la Costituente, *Rapporto della commissione economica. V. Finanza. II Appendice*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1946.

Tra gli scritti più notevoli sulla finanza locale in Italia, citiamo:

A. Magliani, *La questione finanziaria dei Comuni*, in « Nuova Antologia », 1878; V. Ellena, *Le finanze comunali*, in « Archivio di Statistica », Roma, 1888; A. Salandra, *Riordinamento delle finanze comunali*, in « Nuova Antologia », 1878; Alessio, *La riforma dei tributi locali*, nel « Giornale degli economisti », 1896; Lacava, *La finanza locale in Italia*, 1896; Wollemborg, *Sgravio dei Comuni ed altri provvedimenti finanziari. Relazione*, in « Nuova Antologia », novembre 1901; G. Ricca-Salerno, *Finanze locali*, nel « Trattato di diritto amministrativo », vol. IX, Milano, 1902; I. Bonomi, *La finanza locale e i suoi problemi*, Sandron, Milano, 1903; G. Borgatta, *Statistiche municipali*, in « La Fiforma Sociale », 1913; G. Ferrero, *Il problema della finanza locale*, Roma, 1924; P. Piccioni, *La finanza locale*, Torino, 1939; S. G. Scalfati, *La riforma degli Enti locali*, Roma, 1936; F. A. Repaci, *La finanza italiana nel ventennio 1912-32*; *Le finanze dei Comuni e delle Provincie* (1936); *La riforma dei dazi di consumo ed i suoi primi effetti, in* « La Riforma Sociale », 1933, n. 1-2; F. Virgili, *La riforma della finanza locale*, in « Rivista di politica economica », 1931; C. Cosciani, *Le imposte personali nella finanza locale*, in « Italia » Trieste, 1933; C. Cosciani, *Le imposte immobiliari nella finanza locale in Italia*, Trieste, 1934; F. Flora, *La recente indagine sulle finanze degli enti locali*, in « Giornale degli economisti », 1937, vol. 77; Colarusso, *I tributi locali in Italia*, Cedam, Padova, 1937; E. Corbino, *L'imposta londiaria nelle regioni meridionali*, in « Questioni meripionali» Napoli, 1940; n. 1; R. Bachi, *La riforma dei tributi focali*, in « Problemi italiani », giugno 1942; C. Arena, *La finanza locale*, nel « Rapporto della Commissione economica » V *Finanza*, II, cit. pp. 325-359; G. Guidi, *Recenti tendenze dottrinali per il regolamento dei rapporti d'imposizione fra Stato ed enti minori*, nel « Rapporto della Commissione economica » V *Finanza*, II, cit. pp. 361-381; E. D'Albergo, *Orientamenti per una revisione del sistema tributario italiano*, Zuffi, Bologna, 1949, pp. 101-117; *Raccolta degli Atti del primo Congresso dell'Associazione dipendenti I. N. G. I. C.*, Roma 27-28-29 giugno 1949; A. Bernardino, *Lineamenti storici del problema della finanza locale in Italia*, nel volume « Finanza pubblica contemporanea » Studi in onore di Jacopo Tivaroni, ed. Laterza, Bari, 1950, pp. 29-49.

mento avviene anche se si considerano brevi intervalli di tempo, durante i quali l'azione degli accennati fattori non può svolgersi. Si deve allora ammettere che tale fenomeno è in parte vero e va attribuito all'*aumento delle funzioni dello Stato* sia quantitativamente (cioé lo Stato moderno esercita molte nuove funzioni, ignorate nel passato), sia qualitativamente (nel senso che le funzioni tradizionali, come ad esempio la difesa, oggi richiedono maggiori erogazioni di spese).

Anche gli Enti locali non si sottraggono a questa legge, anzi nei loro confronti il ritmo di aumento delle spese è relativamente maggiore. Ciò dipende dalle accresciute funzioni dei Comuni, chiamati a sopportare sempre maggiori carichi, oltre a provvedere a numerosi altri servizi. È da rilevare l'enorme aumento delle spese relative al personale, che si è andato via via inflazionando. L'urbanesimo ha inoltre creato grossi centri comunali, che debbono pertanto sodisfare i bisogni di un'accresciuta popolazione. La svalutazione monetaria ha infine aggravata la situazione finanziaria degli Enti locali, determinando più forti disavanzi di competenza, perché le spese relative alle attività fondamentali della vita civile (servizi pubblici, personale) sono cresciute, mentre le entrate variano con un ritmo più tardo e più lento.

3. — Gli Enti locali non possono applicare se non i tributi previsti dalla legge e con le modalità stabilite. L'autonomia dell'ente si estrinseca: *a*) nel senso di applicare o di non applicare questo o quel tributo, salvo la obbligatoria introduzione di taluni tributi minori per i quali è prevista una partecipazione dello Stato e di altri enti; *b*) nel determinare le aliquote entro il limite dei massimi che per ciascun tributo la legge espressamente prevede. In pratica nessun tributo, nella maggior parte dei casi, viene applicato al disotto del massimo, data la insufficienza complessiva delle entrate.

La legge generale regola non soltanto la struttura ed i limiti di aliquota dei singoli tributi, ma altresì i reciproci rapporti d'interdipendenza fra tributo e tributo. Così l'applicazione di determinati tributi (che colpiscono i consumi e l'agiatezza) condiziona il ricorso alle sovraimposte fondiarie. Gli organi di tutela (G. P. A. e Commissione centrale per la finanza locale) emettono un giudizio discrezionale sulla necessità ed opportunità della sovraimposizione ed esercitano anche un sindacato di merito sull'intero bilancio di previsione dell'ente.

Ciò viene confermato dal *sistema delle integrazioni di bilancio*, che ha preso notevole impulso sotto l'urgenza delle necessità. Tale sistema, rimettendo all'amministrazione centrale il compito di colmare, a carico della finanza statale, il disavanzo di bilancio dei singoli enti che non riescono con le proprie risorse patrimoniali e tributarie ad ottenere il pareggio, presuppone un rigoroso sindacato di merito. L'integrazione viene difatti concessa dopoché siasi esaurita ogni altra possibilità d'incrementare le entrate e di comprimere le spese.

L'ordinamento attuale presenta numerosi gravi difetti (1). Facciamo menzione dei seguenti: *a*) eccessiva molteplicità di tributi e mancanza di coordinamento tra di essi; *b*) assoluta insufficienza delle entrate ordinarie di fronte alle spese obbligatorie con il conseguente inevitabile indebitamento e dissesto del bilancio ordinario (vedasi *Appendice*, tavole nn. 5, 6, 13, 14); *c*) inefficienza dell'accertamento e del sistema dei controlli; *d*) sperequazione della pressione tributaria locale da ente ad ente e ciò per due ordini di motivi: 1°) perché le aliquote massime sono fortemente graduate (per molti tributi) secondo la classe del Comune, determinata in funzione della popolazione legale, al punto che fra le tariffe delle due classi estreme ci sono scarti sino al 60 per cento; 2°) perché vi è la possibilità di ottenere dagli organi di tutela, nei casi di necessità, l'autorizzazione a superare anche le aliquote massime previste e dalla legge per i maggiori tributi (imposte di consumo, sovraimposizione).

Pertanto si è ravvisata, da lungo tempo, la necessità di una organica riforma della finanza locale, dopo di aver provveduto al risanamento dei bilanci degli enti locali.

4. — Le prime norme sulla finanza locale si trovano nella legge comunale e provinciale (2); poi si ebbe il decreto del 24 novembre 1919, n. 2162, che, rimaneggiando il progetto di Filippo Meda del marzo dello stesso anno, disciplinò la parte della finanza locale relativa alla imposizione diretta. Un organico tentativo di regolamentazione della materia

(1) Cfr. Ministero per la Costituente, *Rapporto della commissione economica*. V *Finanza*. I. *Relazione*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1946, pag. 130 e segg.

(2) Leggi del 1865 e del 1889; testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato nel 1923 (decreto-legge 30 dicembre, n. 148); testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato con le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 giugno 1947, n. 530.

si ebbe con il testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in virtù della legge di delega 3 luglio 1930, n. 1004, che conferiva al Governo « la facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale e di coordinarle in unico testo unico con quelle vigenti». Tale testo unico, con tutte le numerose modificazioni apportate, è ancora in vigore. Accenniamo alle più importanti di tali modificazioni:

a) Decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, concernente provvedimenti in materia di finanza locale, che attuò una revisione del regime tributario degli Enti locali (imposta sul valore locativo, imposta di famiglia, imposta sul bestiame, imposta sugli animali caprini, aumenti di aliquote per tributi vari, imposta sulle industrie, sovrimposte fondiarie, imposte di consumo, eccezionale istituzione dell'imposta di consumo su generi non compresi nella tariffa generale), allo scopo di adeguarlo alle nuove condizioni economiche profondamente alterate dalla guerra e dalla svalutazione monetaria.

b) Decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, concernente provdimenti tributari a favore degli Enti locali, che migliorò gli istituti tributari dei comuni, il cui gettito è andato aumentando con il perfezionamento graduale dell'applicazione; e introdusse nuovi cespiti di entrata, come l'addizionale sulle tasse erariali automobilistiche a favore delle Provincie, l'addizionale sui redditi agrari a favore delle Provincie e dei Comuni, aumento dell'addizionale da due a cinque centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, ecc..

c) Regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 517, istitutivo di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, abrogato poi dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25 (articolo 45).

d) Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni, che elevò l'aliquota delle imposte di consumo sulle bevande, ritoccò numerosi altri tributi minori, assegnò ai Comuni l'intero provento netto dei diritti erariali sul prezzo dei biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici (articolo 27), diede una nuova formulazione (articolo 10) alla facoltà dei Comuni d'introdurre imposte di consumo su voci extra-tariffa e diritti speciali su generi di larga produzione locale.

e) Decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, riflettente l'assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni, che contiene norme sull'adeguamento delle imposte e tasse, sull'attribuzione ai Comuni dei nove decimi della imposta generale sull'entrata, riscossa dagli uffici delle imposte di consumo, sulle carni e sul vino (articolo 1), sulla concessione di contributi integrativi a carico dello Stato in favore dei Comuni gravemente danneggiati dagli eventi bellici.

f) Legge 30 luglio 1950, n. 575, con la quale si aumentò l'imposta di consumo sul gas-luce e sulla energia elettrica, si aggiunsero nuove voci per la imposizione dell'imposta di consumo e venne concesso, per l'esercizio 1950, un contributivo integrativo, a carico dello Stato, fino alla concorrenza della somma di quattro miliardi e mezzo per i Comuni e di tre miliardi per le Provincie.

È da notare che i provvedimenti legislativi riguardanti l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali sono stati numerosi negli ultimi anni (1).

5. — Con il provvedimento in esame si compie un notevole sforzo per superare il sistema delle integrazioni di bilancio, che svuota

(1) Facciamo menzione dei seguenti:

decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che prevede, sino a tutto l'anno 1947, la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui, da parte degli enti, con la concessione, ove occorra, del concorso dello Stato, in ragione del 50 per cento delle rate di ammortamento.

decreti legislativi luogotenenziali 22 marzo 1945, n. 171, e 20 settembre 1946, n. 204, che demandano alla Giunta provinciale amministrativa la competenza a provvedere per l'integrazione dei bilanci dei Comuni minori.

decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1948, n. 261, che contempla l'integrazione dei bilanci dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi bellici per gli anni 1948 e 1949 e delle Provincie per l'anno 1948.

legge 30 luglio 1950, n. 574, per l'integrazione dei bilanci provinciali 1949 (contributo di due miliardi).

legge 30 luglio 1950, n. 575, e 22 aprile 1951, n. 288, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali 1950, stabilendo che per il 1950 l'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potesse superare i 4 miliardi e mezzo per i Comuni ed i tre miliardi per le Province.

legge 7 dicembre 1951, n. 1513, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali 1951, che ha concesso un nuovo contributo integrativo ai Comuni e alle Provincie le quali, nell'esercizio 1951, non abbiano conseguito il pareggio economico, per un ammontare complessivo di sette miliardi e mezzo ed ha autorizzato i detti enti a contrarre dei mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

Con provvedimento legislativo in corso (disegno di legge n. 2728) si modifica l'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, elevando l'ammontare dei contributi in capitale a carico dello Stato, in favore dei Comuni e delle Provincie, da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.

l'autonomia degli Enti locali. Attraverso la compartecipazione all'imposta generale sull'entrata, l'assunzione a carico dello Stato di spese relative a funzioni statali ora gravanti sugli enti locali, una nuova disciplina delle imposte di consumo e un adeguamento di altri tributi, si mira ad avviare i Comuni e le Provincie verso una maggiore autosufficienza finanziaria. Il provvedimento ha un carattere sperimentale e quindi necessariamente provvisorio. Esso può considerarsi come l'inizio di una riforma organica, che può assidersi soltanto su di una più stabile realtà economica e su di una diversa delimitazione di compiti e funzioni degli Enti locali. Tale riforma va necessariamente coordinata con quella della finanza statale. È ovvia la importanza e la urgenza della coordinazione, essendo unico il cittadino contribuente nei confronti dello Stato e degli altri enti dotati di potere imposizionale, essendo unica la materia imponibile su cui grava la pressione derivante dai tributi erariali e da quelli locali.

Passiamo ad un esame analitico del disegno di legge per delinearne, poi, i riflessi sui bilanci degli Enti locali.

II.

1. — Il disegno di legge originario, comunicato alla Presidenza del Senato il 15 novembre 1949 e composto di 25 articoli, era di modesta portata, limitandosi a sopperire alle immediate esigenze dei Comuni e delle Provincie. Molto più complesso è invece il testo approvato dal Senato. Al fine di un approfondito esame, possiamo raggruppare i 60 articoli, di cui esso si compone, nelle parti seguenti: 1°) compartecipazione all'imposta generale sull'entrata; 2°) assunzione, a carico dello Stato, di alcune spese attualmente sostenute dai Comuni e dalle Provincie; 3°) imposta di famiglia; 4°) imposte di consumo; 5°)ritocchi e adeguamenti della tassazione locale; 6°) accertamento e contenzioso dei tributi locali; 7°) sanzioni; 8°) norme di carattere finanziario.

Passiamo ad una illustrazione di tali parti.

2. — I primi quattro articoli concernono la concessione agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 1952, di una partecipazione all'imposta generale sull'entrata nella misura dell'11 per cento del provento complessivo di tale tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente. L'attribuzione è corrisposta secondo le seguenti aliquote: 7,50 per cento ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie; 1 per cento ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole; 2,50 per cento alle Provincie. A chiarimento interpretativo del primo comma dell'articolo 3 è bene precisare che la quota pari all'1 per cento del provento dell'I. G. E. a favore dei Comuni montani ed a quelli delle piccole isole è in *aggiunta* all'aliquota del 7,50 per cento spettante agli stessi Comuni secondo l'articolo 1. La ripartizione tra i Comuni e le Provincie sarà eseguita in modo proporzionale alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico; i versamenti saranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello del tesoro.

La definizione di Comuni montani e di piccole isole è fissata dallo stesso provvedimento legislativo (articolo 3,), richiedendosi, oltre al carattere del limite del reddito imponibile medio per ettaro censito (non superiore a lire duecento), per i primi il requisito dell'altitudine (non inferiore a 600 metri sul livello del mare ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima) e per le seconde il requisito della estensione limitata di superficie (non superiore a 30.000 ettari). La Commissione censuaria centrale, in base ai suddetti requisiti territoriali ed economici, stabilisce e tiene aggiornato l'elenco di tali Comuni, usando anche talune facoltà conferite dallo stesso provvedimento legislativo.

Con l'attribuzione ai Comuni di un'aliquota del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, nella misura e secondo i criterî accennati, cessa, a decorrere dal 1° gennaio 1952, la corresponsione dei nove decimi dell'imposta generale sull'entrata riscossa sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino. Si dispone pertanto l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, riguardante l'assetto della finanza delle provincie e dei Comuni (1). Il passaggio al nuovo

(1) « Il provento dell'imposta generale sull'entrata riscossa dagli uffici delle imposte di consumo a norma dell'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino e della relativa addizionale straordinaria istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, è attribuito per nove decimi ai Comuni nei quali avviene la riscossione.

L'amministrazione dei detti tributi resta demandata alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed ai competenti uffici finanziari periferici.

L'imposta è riscossa dagli uffici delle imposte di consumo esclusivamente in modo virtuale e versata, pure

ordinamento è tuttavia facilitato da una norma transitoria. Potrà infatti accadere che taluni Comuni ricevano, in base ai nuovi criterî di attribuzione dell'imposta generale sull'entrata, una somma minore di quella riscossa nell'anno 1951. In tale caso viene stabilito che la differenza, durante il primo biennio di applicazione della legge, venga integrata a carico del bilancio dello Stato.

3. — Con l'articolo 5 si sgravano i bilanci degli enti locali da oneri che riguardano servizî inerenti alla funzione statale. Le spese concernenti *gli uffici giudiziari, le carceri mandamentali e la custodia dei detenuti* vengono sostenute dai Comuni e lo Stato versa annualmente dei contributi (1). A decorrere dal 1° gennaio 1952, si è rivalutata la misura di tali contributi secondo il parametro 60 rispetto al livello del 1941.

Inoltre si trasferisce a carico del bilancio dello Stato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1952, l'onere relativo all'*accasermamento delle forze di polizia*, adesso gravante sulle Provincie. Tale servizio sarà assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

4. — Per quanto riguarda l'*imposta di famiglia*, la legge sulla perequazione tributaria (11 gennaio 1951, n. 25) stabilisce, nell'articolo 44, che a decorrere dal 1° gennaio 1952 l'aliquota massima è del 12 per cento, che la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni e che l'imposta è applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia (2).

Con l'odierno provvedimento si apportano altre innovazioni. Si definisce il *soggetto di tale imposta* (articolo 28) in un modo diverso da quello stabilito dall'articolo 112 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni (1). Al criterio estrinseco della *convivenza* nella stessa casa di più persone legate da vincoli di parentela o di affinità, si aggiunge l'altro della costituzione di una *unità economica*. Non è più richiesto il requisito del patrimonio unico ed indiviso. Per quanto riguarda le *persone considerate come famiglia*, si modifica la lettera *c*) dell'articolo 113 del testo unico per la finanza locale (2), come conseguenza logica dell'adozione del criterio della unità economica. Difatti sono considerate come altrettante famiglie le persone che si limitano ad abitare presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinità, senza partecipazione alcuna all'unità economica della famiglia presso la quale abitano (articolo 29).

Inoltre si stabiliscono i nuovi criterî per la *determinazione dei minimi redditi imponibili e delle aliquote* (articolo 30). Rispetto al vigente articolo 118 del testo unico per la finanza locale, si hanno notevoli modificazioni riguardanti: 1) lo stesso potere della Giunta provinciale amministrativa, che delibera in tale materia sulla base delle proposte che i consigli comunali hanno facoltà di presentare; 2) la determinazione della quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita della famiglia da mandare esente dall'imposta in relazione alla composizione numerica familiare; 3) l'aliquota massima del 12 per cento per i redditi non inferiori a lire 12 milioni.

Si stabilisce che per l'anno 1952 i consigli comunali possono deliberare di procedere all'accertamento dell'imposta di famiglia con apposita denuncia dei contribuenti da effettuarsi su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale (articolo 43).

5. — Sono poi numerose le innovazioni apportate nel settore delle *imposte di consumo*.

in modo virtuale, all'Ufficio del registro, al netto dell'aggio spettante per la riscossione a norma delle vigenti disposizioni, nei cinque giorni successivi al mese in cui la riscossione medesima si è verificata.

La erogazione ai Comuni dei nove decimi delle somme come sopra introitate dall'Erario è effettuata dalle Intendenze di finanza, entro lo stesso mese in cui è stato eseguito il versamento dell'imposta, presso gli Uffici del registro, sulla base dei dati forniti dagli Uffici medesimi ».

(1) Vedansi le tabelle allegate alle leggi 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405.

(2) La legge 10 gennaio 1952, n. 2, ha modificato gli articoli 273-277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, allo scopo di consentire alle Giunte comunali di predisporre i nuovi accertamenti relativi alla imposta di famiglia per il corrente esercizio 1952.

(3) « S'intende per famiglia, agli effetti dell'imposta, l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, insieme conviventi nella stessa casa ed aventi patrimonio unico ed indiviso ».

(4) « Sono considerate come altrettante famiglie: *a*) le persone sole, ancorché convivano con altre che non siano né parenti né affini; *b*) le persone sottoposte a tutela, quando abbiano rendite proprie, anche se convivono col tutore; *c*) le persone che abitano presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinità, quando abbiano patrimonio proprio e redditi, di qualunque natura, non compresi nella comunione ».

A) Si abroga l'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 (1) con il quale si conferiva la facoltà ai Comuni di istituire *imposte di consumo su voci extra-tariffa* e *diritti speciali sui generi di larga produzione locale.*

In questi ultimi anni, allo scopo di fornire gli strumenti adeguati a fronteggiare i disavanzi dei bilanci degli enti locali, si è notevolmente estesa la facoltà imposizionale dei Comuni. Con il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, si autorizzavano per tal motivo i Comuni ad istituire diritti sui generi di larga produzione locale (articolo 41).

Successivamente con l'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, si disciplinò più organicamente tale facoltà, anche ai fini di una maggiore coordinazione con la finanza statale. L'applicazione di tali diritti assume il duplice carattere di provvedimento eccezionale e transitorio. Nel caso di accertata necessità e quando si siano già applicati i normali tributi di carattere locale con le aliquote massime consentite, i Comuni possono essere autorizzati ad istituire determinate imposte di consumo (nel limite massimo del 10 per cento del valore) su voci non comprese nella tariffa generale (voci extra-tariffa). In casi particolari i Comuni possono chiedere l'autorizzazione ad applicare diritti sui generi di larga produzione locale, nel limite massimo del 5 per cento del valore e sul vino, mosto ed uva nel limite del 2 per cento. Tale diritto non si applica ai prodotti minerari, manufatturieri ed industriali; a quelli che formano oggetto di monopolio dello Stato o sono gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione ed ai generi destinati all'estero. L'uso della predetta facoltà è opportunamente subordinato ad una procedura, che costituisce una remora ed anche una garanzia sia per la natura stessa del tributo da applicare, sia per gli effetti negativi che esso può determinare sullo sviluppo dei rapporti economici. L'autorizzazione, valevole per un anno (perciò ha un carattere transitorio), viene concessa con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, su domanda del Comune, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Nonostante la complicata procedura e la subordinazione all'esistenza di tassativi presupposti, si è fatto frequentissimo ricorso a questo speciale prelievo della ricchezza privata. Si sono lamentati gli sfavorevoli effetti che il nuovo tributo (da adeguarsi all'effettivo fabbisogno finanziario in rapporto alla prevedibile quantità della materia imponibile) hanno avuto sul commercio fra il singolo Comune e l'intero mercato nazionale. Si è profilata la tendenza a trasformare i Comuni in tante economie chiuse con l'applicazione di un diritto di esportazione sui generi più impensati, al fine di accollare le proprie spese a chiunque altro, fuorché ai propri amministrati. Conseguono intralci al libero movimento dei prodotti fra i vari mercati, sperequazioni fiscali alle volte notevolissime fra Comune e Comune, deviazioni nelle correnti commerciali, turbamenti in tutto l'equilibrio economico del Paese.

Non vanno taciute le gravi critiche mosse contro l'applicazione del diritto fisso ed il diffuso malcontenuto da esso provocato, segnatamente nella categoria dei piccoli proprietari e coltivatori diretti. Numerosi voti sono stati ripetutamente emessi per l'abolizione di detta facoltà.

Adesso con l'articolo 6 si accolgono tali voti.

Con il medesimo articolo 6 si dispone tuttavia di conservare il diritto speciale, non superiore al 3 per cento del valore, per i Comuni ove si trovano le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate. Si tratta di una deroga, piuttosto discutibile da un punto di vista rigorosamente logico; e ciò anche per il fatto che sulle medesime acque, in altro Comune diverso da quello di produzione, grava l'im-

(1) « L'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i Comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessità, ad istituire imposte di consumo, nel limite massimo del dieci per cento del valore, su altri generi di consumo non previsti dalla vigente tariffa, fatta eccezione dei generi di monopolio dello Stato e di quelli gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione.

In casi particolari i Comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del cinque per cento del valore, sui generi di larga produzione locale e del due per cento sul vino, mosto ed uva. Tale diritto non si applica ai prodotti minerari, manifatturieri ed industriali, a quelli che formano oggetto di monopolio dello Stato o sono gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione ed ai generi destinati all'estero.

Sulla domanda del Comune, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, si provvede con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. L'autorizzazione sarà valevole per un anno.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto di cui al secondo comma del presente articolo ».

posta di consumo con l'aliquota del 10 per cento (articolo 24).

Si fa osservare che le Ditte concessionarie hanno sempre ottenuto l'esclusione delle acque dal novero dei generi di larga produzione locale, perché considerate prodotti minerari od anche prodotti manifatturieri (praticando la gassatura).

Nonostante le riserve mosse, al secondo comma dell'articolo 6 non può disconoscersi una fondata ragione di carattere equitativo. Le montagne si spopolano per la mancanza di risorse. Eppure da esse sgorgano spesso acque minerali e naturali, che abili imprenditori sanno poi sfruttare realizzando cospicui guadagni, non curandosi neanche della manutenzione delle strade comunali percorse dai loro autocarri. Si è ritenuta conforme ad equità una modesta partecipazione dei Comuni di origine alla ricchezza industriale che da essi scaturisce e viene asportata lontano. È un aiuto finanziario ad alcuni Comuni montani, dando ad essi la possibilità di una nuova entrata per i loro magri bilanci.

A maggiore chiarimento del testo del comma, formulato in modo imperfetto, è da notare: 1°) che non esiste monopolio, ma soltanto produzione demaniale dello Stato, più propriamente delle aziende patrimoniali del demanio dello Stato, regolate dalla legge 16 giugno 1938, n. 1122; 2°) che per l'accertamento, la riscossione ed i procedimenti contravvenzionali debbono applicarsi le norme vigenti per le imposte di consumo, allo scopo di evitare nella pratica applicazione difformità e contestazioni.

La nuova elencazione dei *generi soggetti alle imposte di consumo* è stabilita dall'articolo 10, che sostituisce l'articolo 20 del testo unico e successive modificazioni. Nel primo comma si stabiliscono modificazioni ed aggiunte riguardanti la parte normale della tariffa di Stato; nel secondo comma si elencano i generi che finora potevano considerarsi, in gran parte, fra quelli extra-tariffa. La possibilità di introdurre supercontribuzioni alla tariffa del primo comma è subordinata alla applicazione dell'imposta di consumo sulle voci previste dal secondo comma.

Quindi i generi elencati in questo secondo comma entrano a far parte della tariffa di Stato.

Inoltre si elencano le voci *di generi che non possono essere oggetto d'imposizione.*

Con l'articolo 24 si stabilisce la nuova *tariffa massima delle imposte di consumo*, in sostituzione di quella disciplinata dall'articolo 95 del testo unico e successive modificazioni.

Si rende necessario un chiarimento interpretativo, riguardante il *vermut*, che non è da includersi tra gli aperitivi a base di vino, ma nella voce unificata di vini comuni.

Nella tariffa, di cui all'articolo 24, è stata soppressa la voce « *vini fini* » delle bevande vinose, sicché anche questi vini seguono lo stesso trattamento dei *vini comuni.*

Tenuto, però, conto che tra i « vini fini » erano compresi tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici, e malvasie – passiti e non passiti), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino non superiore a 21°, con la nota (2) apposta alla voce « liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia di gradazione fino a 21° » per l'imposta di lire 30 a litro, viene disposto che sulla voce medesima sono compresi anche i prodotti come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi anche a base vinosa, zabaioni anche a base vinosa, e simili.

In effetti, si è inteso di evitare che, scomparsa la voce « vini fini », detti ultimi prodotti di particolare pregio dovessero subire lo stesso trattamento dei *vini comuni*, trattamento che viene invece riconosciuto per il vermut, il marsala, i moscati, aleatici, malvasie ed i vini speciali in genere.

Il *vermut* è la voce più importante per l'esportazione vinicola italiana: la produzione si aggira sugli 800-900 mila quintali all'anno, di cui circa 170.000 sono esportati.

La produzione del vermut rappresenta quindi un notevole sbocco per il vino.

Questo prodotto è di larghissimo consumo e il suo prezzo medio non è superiore, anzi è inferiore a quello medio di moltissimi altri vini; esso si beve a bicchieri come il vino comune, e in moltissime zone della pianura padana è di largo consumo anche da parte dei lavoratori agricoli.

Se il vermut non fosse compreso nella unificazione, gravi danni deriverebbero quindi alla economia vitivinicola e ad uno dei rami più tradizionali dell'industria vinicola italiana.

Siamo infatti ancora in piena lotta in campo internazionale per far riconoscere il vermut come un vino, ciò che i nostri concorrenti vorrebbero negare per poter meglio colpire le nostre esportazioni: è quindi assolutamente necessario evitare discriminazioni.

D'altro lato, poiché i vini liquorosi sono giustamente unificati, ed essi si possono trasformare in vermut con la semplice aggiunta clandestina, entro la cinta daziaria, di

essenze amaricanti, una discriminazione nessun vantaggio porterebbe ai Comuni, dato che tutto il vermut finirebbe per essere fabbricato di frodo da improvvisati manipolatori locali, con risultato qualitativo che è ben facile comprendere.

Giustamente quindi si è compreso nella unificazione anche il vermut.

È stato avanzato da qualcuno il dubbio che la nota 2) all'articolo 24, disponendo che gli aperitivi, anche a base vinosa, siano tassati come liquori, abbia voluto escludere il vermut della unificazione.

Ma è fuori di dubbio che *il vermut è un vino speciale e che la nostra legislazione, ogni qual volta vuole parlare di vermut, lo nomina espressamente.*

Se a ciò si aggiunge che il vermut non è regolato dalla legge sugli aperitivi a base di vino, ma ha una legge sua propria, si resta confermati nella conclusione che *in base all'articolo 24 il vermut deve essere tassato come il vino.*

Non ci sembra, poi, che per le *calzature* ed i *generi di abbigliamento,* sorga l'obbligo dell'imposta quando si tratti di confezioni « su misura » ad ordinazione della clientela, quando la materia prima è fornita da parte dello stesso cliente. In questi casi, difatti, l'artigiano non fornisce che il suo lavoro, la sua prestazione e non è configurabile che l'imposta possa colpire il lavoro, il quale non è certamente genere di consumo. Il sarto e il calzolaio che esplicano la loro attività su ordinazione, non vendono, non immettono nel consumo vestiti e scarpe, ma eseguono un lavoro commesso dal cliente.

Le tariffe massime possono essere aumentate, in caso di accertate necessità, per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualità di uno stesso genere. A tal uopo si richiede l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. Detto aumento non può superare il 25 per cento per il vino ed il 50 per cento per le altre voci (articolo 24, ultimo comma). Già con la legge 7 dicembre 1951, n. 1513, si dava facoltà alla Giunta provinciale amministrativa di accordare direttamente l'autorizzazione agli aumenti (supercontribuzioni sui generi elencati dalla tariffa di Stato o legale) per i Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti (articolo 3).

In merito all'aumento, con l'articolo 9 si modificano talune facoltà della Commissione centrale della finanza locale disciplinate dall'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni (1). Sulla posizione reciproca delle supercontribuzioni delle imposte di consumo autorizzate dalla

(1) « I bilanci dei Comuni che, nonostante l'applicazione delle sovrimposte fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate dalle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Alla stessa Commissione è altresì demandata la approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonché l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio.

In sede di approvazione dei bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare l pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, i può promuovere anche, ove occorra, la costituzione eoattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei Comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge. Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuovere le modificazioni necessarie.

Può infine, in casi eccezionali, autorizzare l'applicazione di nuove imposte di consumo su voci comprese nella tariffa annessa al regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, concernente i soppressi dazi interni ed autorizzare altresì ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, nonché ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalle date della loro adozione ».

Per i tributi comunali, le supercontribuzioni applicate nell'anno 1951 ascesero a milioni 28.260 di lire e per i tributi provinciali a 13.735 milioni di lire, secondo una determinazione a calcolo.

Supercontribuzioni ai tributi comunali:

Imposte di consumo	Milioni	15.000
Sovrimposte terreni	»	6.600
Sovrimposte fabbricati	»	80
Addizionale 5 per cento sui redditi agrari	»	880
Imposta bestiame	»	4.500
Tributi minori	»	1.200
Totale	Milioni	28.260

Supercontribuzioni ai tributi provinciali:

Sovrimposta terreni	Milioni	11.250
Sovrimposta fabbricati	»	105
Addizionale 5 per cento sui redditi agrari	»	2.380
Totale	Milioni	13.735

Giunta provinciale amministrativa e dalla Commissione centrale per la finanza locale, ci sembra dalla interpretazione logica degli articoli 9 e 24 (ultimo comma) che, una volta autorizzata dalla Giunta provinciale amministrativa la maggiorazione delle tariffe massime delle imposte di consumo sino alla concorrenza del 25 per cento per il vino e del 50 per cento per gli altri generi, la successiva facoltà della Commissione centrale per la finanza locale possa estrinsecarsi limitatamente alla elevazione del 25 per cento al 50 per cento della supercontribuzione sui vini.

Con l'articolo 11 si stabiliscono le *modalità di applicazione della tariffa*. I prezzi medi dei generi tassati *ad valorem* anziché fissarsi due volte all'anno, vengono determinati una sola volta, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti. Il ritorno alla determinazione annuale dei valori, già in vigore nell'anteguerra, poggia sul presupposto di una sufficiente stabilità dei prezzi.

Si modifica la composizione della Commissione dei valori, la quale praticamente determina, nell'ambito provinciale, l'entità del gravame fiscale su molte voci: la presidenza è attribuita all'Intendente di finanza (invece che al prefetto, com'è attualmente secondo l'articolo 3 del regio decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261) e prevalgono i rappresentanti dei Comuni interessati ed i rappresentanti fiscali. Solo ai Comuni è consentito di ricorrere al Ministero delle finanze contro determinazioni di valori non corrispondenti alla realtà di mercato.

B) Con l'articolo 12, riguardante le *esenzioni oggettive*, si ripristina l'esenzione dall'imposta per il vino destinato al consumo del produttore (anche se non manuale coltivatore) e riprende integrale applicazione l'articolo 73 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, che stabilisce a quali condizioni è subordinata la concessione di detta esenzione, limitata ad un litro al giorno per ogni persona di famiglia.

Nel medesimo articolo si fissano i quantitativi di taluni generi (bevande alcooliche e sciroppi, vino, acque gassate, bevande gassate ed acque minerali, estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcooliche e non alcooliche), provenienti da altri Comuni e dall'estero che possono introdursi a mano nel territorio del Comune senza pagamento d'imposta.

C) Con l'articolo 13 si regola il modo di riscossione, stabilendo quando non ricorre l'obbligo della denuncia e della *bolletta di accompagnamento*. La facoltà di stipulare convenzioni di abbonamento, oggi attribuita all'amministrazione delle imposte di consumo (1), è devoluta ai Consigli comunali, secondo il testo dell'articolo 14.

Si modifica profondamente il *sistema dell'abbonamento obbligatorio*, disciplinato dall'articolo 44 del testo unico finanza locale (2). La legge vigente prevede la possibilità di una riscossione « in abbonamento » che può essere *facoltativo* e *obbligatorio*.

Poiché la riscossione in abbonamento per l'inevitabile procedimento induttivo e approssimativo della determinazione del canone e per la libertà che deriva allo smercio dei generi, non vincolati da vigilanze e controlli, finisce col dare un provento largamente inferiore a quello ricavato mediante il sistema normale della riscossione a tariffa e, nello stesso tempo, se convenuto per casi singoli, influisce sull'andamento generale delle ri-

(1) « La riscossione delle imposte di consumo è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante l'applicazione della tariffa alle materie imponibili.

Salvo le limitazioni stabilite nel regolamento, l'amministrazione delle imposte di consumo può fare convenzioni d'abbonamento tanto con i singoli contribuenti, esercenti o fabbricanti, quanto con classi di esercenti o fabbricanti.

L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel regolamento, e deve essere garantito per un sesto del canone » (articolo 42 del testo unico finanza locale).

(2) « L'abbonamento è obbligatorio per la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao e cioccolato, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

Con decreto del Ministro delle finanze l'abbonamento obbligatorio può esser esteso ad altri generi tassati ».

L'abbonamento è altresì obbligatorio quando, per le condizioni speciali dell'esercizio ovvero per altri motivi da determinarsi nel regolamento, la riscossione a tariffa sia difficile o dispendiosa.

In caso di disaccordo tra l'amministrazione ed il contribuente, la determinazione del canone è demandata alla Commissione comunale prevista nell'articolo 278. Contro il provvedimento della Commissione è ammesso il ricorso al Prefetto entro 30 giorni da quello della notificazione.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo ed è obbligatorio per il contribuente e l'amministrazione ».

Per quanto riguarda il *cacao* si vedano gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1948, n. 7) si dispose che le imposte di consumo sui generi non previsti dalla vigente tariffa e che i Comuni sono autorizzati ad istituire (secondo l'articolo 41 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62 sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177), sono riscosse mediante abbonamento obbligatorio.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1931, n. 17427 l'abbonamento obbligatorio venne esteso alle *profumerie*, *saponi fini* ed alle *pelliccerie*. Con decreto ministeriale 6 luglio 1950 (*Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1950, n. 157) venne revocato il predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1947.

scossioni, le norme oggi vigenti devolvono esclusivamente all'Ente tecnico (l'amministrazione delle imposte di consumo) la determinazione sulla sua convenienza ed opportunità e stabiliscono criteri rigorosi per la sua adozione. L'*abbonamento facoltativo*, regolato dall'articolo 42 del testo unico finanza locale, può essere convenuto, solo in caso di accordo sull'ammontare del canone, dall'amministrazione delle imposte di consumo, su richiesta del contribuente, cui è data anche facoltà di ricorso gerarchico avverso l'eventuale rifiuto (articolo 170 regolamento 30 aprile 1936, n. 1138). L'*abbonamento obbligatorio* (articolo 44 del testo unico finanza locale) se è a *carattere generale*, cioè valevole per tutto il territorio dello Stato, deve essere stabilito dalla legge o con decreto del Ministro delle finanze; se invece è a *carattere particolare*, deve essere disposto dall'amministrazione delle imposte di consumo, sempre che si riscontrino particolari condizioni dell'esercizio, difficoltà di controllo dei generi venduti o si richiedano particolari condizioni di vigilanza (articolo 176 regolamento). Sia nel caso di gestione appaltata che in quello di gestione diretta, le convenzioni di abbonamento debbono essere in ogni caso e per qualsiasi somma approvate dal Sindaco (articolo 165 regolamento).

Con le nuove norme, contenute nel provvedimento in esame, non solo viene abolito l'abbonamento obbligatorio a carattere generale, e cioè uniforme per tutto il territorio dello Stato, ma si trasferisce la potestà d'iniziativa della riscossione in abbonamento dall'amministrazione delle imposte di consumo – ente tecnico, che rappresenta gli interessi finanziari del Comune sia che la gestione sia condotta in appalto che in economia – al Consiglio comunale, cioè ad un organo che riflette le tendenze politiche ed è esposto alle influenze locali. Al carattere obbligatorio è sostituita, con l'articolo 15, la facoltà del Consiglio comunale di disporre la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao e cioccolato mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento.

D) Circa le *penalità* si stabiliscono più rigorose sanzioni negli articoli 16-22.

Nei casi di *frode* (articolo 16) si raddoppia la multa, rispetto alla misura vigente, portandola da due a dieci volte l'imposta dovuta con il limite inferiore di lire 3.000 (invece delle attuali lire 400).

Quando non sussistano gli estremi della frode, si ha la *conversione della multa in ammenda* (articolo 17) entro i limiti da 2.000 a 200.000 lire (invece quelli attuali vanno da lire 500 a 50.000). Si stabilisce, inoltre, un limite superiore (venti volte l'imposta dovuta) ed un limite inferiore per i casi di lieve entità e quando non si tratti di recidivi (misura inferiore a lire 2.000).

Nei casi di *falsa o incompleta dichiarazione del contenuto in pacchi postali* (articolo 18) l'ammenda viene elevata da lire 400 a lire 2.000 (invece adesso va da lire 160 a lire 500).

Nei casi di *contravvenzioni generiche* (articolo 19) l'ammenda è stabilita da lire 400 a lire 20.000 (invece attualmente va da lire 160 a 5.000).

Si semplifica la *definizione amministrativa delle trasgressioni in via breve* (articolo 20), stabilendo la competenza del direttore degli uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a lire 10.000 e del capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a lire 1.000. Tali impiegati debbono essere espressamente delegati dal Sindaco.

Circa la *devoluzione delle somme riscosse per pene pecuniarie* (articolo 21), si stabilisce che la somma da ripartire può elevarsi al massimo a lire 50.000 (invece di lire 10.000 attuali), riservando la eccedenza a profitto del Comune. La ripartizione, secondo l'articolo 70 del testo unico della finanza locale, avviene nel seguente modo: 50 per cento al Comune, anche in caso di gestione appaltata; 15 per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo; 5 per cento da versare all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato; 30 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Si eleva con l'articolo 22 il *minimo ed il massimo della pena pecuniaria* a lire 5.000 e lire 25.000 (invece di lire 250 e lire 5.000) per gli *amministratori, funzionari ed impiegati* che: 1°) non rilascino ai contribuenti le bollette delle imposte pagate; 2°) non tengano la gestione contabile ed amministrativa delle imposte di consumo a norma delle prescrizioni regolamentari; 3°) forniscano statistiche irregolari o inesatte.

E) Sulla *sostituzione dell'appalto alla gestione diretta* (articolo 23), si modifica notevolmente l'articolo 93 del testo unico finanza locale (1). Il decreto prefettizio motivato

(1) « Quando la gestione in economia delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata, il Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, può sostituirvi l'appalto.

La sostituzione deve sempre ordinarsi quando il Prefetto ritenga, a suo discrezionale giudizio, che il Co-

richiede: 1°) il parere della Giunta provinciale amministrativa sulla irregolarità della gestione diretta; 2°) la previa contestazione circostanziata e documentata all'Amministrazione comunale, su parere della Giunta provinciale amministrativa, con invito a produrre, entro il perentorio termine di trenta giorni, le eventuali giustificazioni.

La presentazione del ricorso – ammesso entro dieci giorni dalla data di notificazione e rivolto al Ministro per le finanze, che decide sentita la Commissione centrale per la finanza locale – sospende la esecutività del decreto.

Con l'articolo 25 si stabilisce la *misura dell'aggio agli appaltatori sul maggior provento*, da osservarsi anche se si sia convenuta l'applicazione della procedura fissata dall'articolo 80 del testo unico per la finanza locale, relativa alle nuove e maggiori imposte nel corso dell'appalto. Si dettano anche norme per la *revisione del canone*, nel caso di appalti conferiti ai Consorzi degli esercenti (articolo 26) e per la *integrazione delle cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti* (articolo 27).

F) Al Ministro per le finanze è conferita una *delega* (articolo 57), in virtù della quale potrà emanare decreti, entro un anno dalla entrata in vigore della nuova legge, per adeguare le norme regolamentari per il pagamento delle imposte di consumo alle esigenze tributarie e commerciali.

6. — Sono poi molteplici i *ritocchi e gli adeguamenti apportati alla tassazione locale.*

A) Circa i *diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici ed assimilati e sulle scommesse*, si concede il provento ai Comuni in cui viene riscosso e si ritocca (articolo 7) in maniera estensiva, in favore dei Comuni, il primo comma della norma di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

B) È noto che chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte o una professione è colpito: 1°) dalla *imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni* quando tragga un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile e gravante sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel Comune; 2°) dall'*imposta di patente* quando tragga un reddito che non possa essere assoggettato all'imposta di ricchezza mobile o comunque non ancora accertato agli effetti di tale imposta.

Orbene nell'articolo 8 si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1952, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, applicata ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

C) Si ripristinano (articolo 31) le sette categorie della *imposta di patente*, la cui misura può essere aumentata fino a *quaranta volte.*

D) Eguale facoltà di aumento fino a *quaranta volte* è concessa per altri tributi locali, a decorrere dal 1° gennaio 1952: 1°) *imposta sui cani;* 2°) *imposta sulle vetture pubbliche e private;* 3°) *tassa unica per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti* e dei relativi serbatoi sotterranei e conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune; 4°) *tassa sulle insegne.*

E) Inoltre può essere *raddoppiata* la misura delle tariffe previste per:

1°) l'*imposta sui pianoforti e bigliardi;*

2°) l'*imposta sulle macchine da caffè tipo espresso;*

3°) *tassa per la circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale.*

F) Si stabiliscono nuove misure massime dell'*imposta sui domestici* (articolo 32).

G) Con gli articoli 33 a 38 si apportano varie modificazioni alla struttura della *imposta di licenza.* Com'è noto, tale imposta colpisce lo speciale reddito di monopolio dell'esercente di determinati esercizi derivante dalla licenza che egli è tenuto a chiedere allo Stato e che lo Stato di regola concede in numero assai limitato. Il reddito di esercizio è gravato dalla imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni oppure dall'imposta di patente; mentre l'imposta di licenza colpisce il maggiore reddito prodotto dalla limitazione posta dalla legge al numero delle licenze. Non potendosi determinare esattamente questo maggiore reddito, si è ritenuto più pratico e semplice applicare l'imposta al *valore locativo dell'esercizio.* Nella struttura della legge l'imposta di licenza è normalmente coordinata col rilascio della licenza di polizia per l'apertura e la gestione di determinati pubblici

mune non ritragga dalla gestione stessa tutto il provento che potrebbe conseguire in relazione alle possibilità economiche dei suoi abitanti, tenuto conto altresì delle necessità del bilancio comunale.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi ».

esercizi in base all'articolo 86 del testo unico per la pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

La modificazione più notevole è quella introdotta dall'articolo 33, secondo cui l'imposta di licenza è applicata al *valore locativo presunto in regime di libera contrattazione* degli ambienti destinati ad esercizi pubblici.

Viene modificata (articolo 34) anche l'aliquota per l'imposta di licenza gravante sugli esercizi di vendita di bevande vinose ed alcooliche, stabilendo un limite minimo di lire 1.000 (invece del minimo attuale di lire cento e talvolta di lire 50).

L'imposta di licenza per alberghi, ristoranti, circoli e simili (articoli 35), per stabilimenti sanitari, bagni pubblici, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e locali di stallaggio (articolo 36), per sale pubbliche per balli, bigliardi ed altri giuochi leciti (articolo 38), il valore locativo è sempre riferito a quello presunto in regime di libera contrattazione e con aliquote lievemente ritoccate.

Si *sopprime l'imposta per la rinnovazione della licenza* per gli stabilimenti sanitari, bagni pubblici, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e locali di stallaggio (articolo 37).

H) La *tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo e contributi* viene aumentata di quaranta volte (articolo 39).

I) Si stabilisce l'*obbligo del pagamento del tributo da parte degli enti e società concessionarie di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia* (articolo 40).

L) Viene *soppressa l'addizionale alla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni* (articolo 41).

M) Si conferisce la facoltà ai Comuni di chiedere il *pagamento dei moduli* (in misura pari al costo) per le denuncie dei cespiti soggetti alle imposte e tasse comunali (articolo 42).

7. — Si sono introdotte diverse norme relative all'*accertamento* ed al *contenzioso*.

A) Per quanto concerne l'*imposta sui domestici* e la *tassa di occupazione di spazi ed aeree pubbliche*, la nuova disciplina ha effetto dal 1° gennaio 1952. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge, i Comuni sono autorizzati a deliberare, per l'anno 1952, la tariffa delle maggiorazioni per i tributi riscuotibili per ruolo, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1952. Dalla data delle deliberazioni decorrono i termini stabiliti dal testo unico per la finanza locale (articolo 44).

B) È chiaramente regolato il caso di *trasferimento di residenza* di un cittadino da un Comune ad un altro (articolo 45), allo scopo di colpire gli evasori.

Entro il mese di ottobre, presso gli uffici comunali, viene depositata per venti giorni consecutivi la deliberazione della Giunta municipale con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente d'imposta, tributo per tributo. Quando si presenti ricorso che investe accertamenti d'ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dover pagare: se manca tale dichiarazione, il Comune è autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio (articolo 46).

C) Si modifica notevolmente la *struttura e la competenza della Commissione comunale*. Attualmente (articolo 278 testo unico finanza locale) la Commissione è costituita con provvedimento del Sindaco ed un terzo dei componenti è nominato dal Consiglio comunale, un terzo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura fra le categorie rappresentate ed un terzo dal Prefetto fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette. Con il nuovo provvedimento si dispone (articolo 47) che due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto fra i contribuenti del Comune.

Circa *i poteri della Commissione*, si stabilisce che essa, in sede di esame dei ricorsi ha la facoltà di aumentare la base imponibile accertata (articolo 48).

D) In quanto alle *decisioni*, si prescrive in ogni caso la notifica al contribuente, a cura del Sindaco; e s'introduce la innovazione di pubblicare mensilmente – è una facoltà dell'Amministrazione comunale – nell'Albo pretorio, per la durata di giorni quindici, l'elenco con gli estremi delle decisioni adottate dalla Commissione (articolo 49).

E) Il *ricorso* in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa ed il ricorso diretto alla medesima Sezione sono disciplinati dall'articolo 50.

F) Nella compilazione dei *ruoli principali* (articolo 51) si possono iscrivere provvisoriamente le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

G) Norme più chiare e complete disciplinano le *controversie circa la spettanza dei*

tributi, che nascano quando al contribuente venga notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo (articolo 52).

H) Vengono ampliati i *limiti dei ruoli suppletivi* (articolo 53).

8. — Sono inasprite alcune *sanzioni*. Nel caso di *omessa denunzia* si comminà una *soprattassa* pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui è stata accertata l'evasione (articolo 54). Le violazioni relative all'applicazione dei tributi sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi e salvo che non sia stabilita una pena più grave, con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 (articolo 56).

Con l'articolo 55 si abroga il comma dell'articolo 293 del testo unico della finanza locale, secondo il quale quando fra l'amministrazione interessata e il contribuente si addivenga a concordato prima che sia stata pronunciata alcuna decisione in sede amministrativa, la sopratassa per omessa denunzia è ridotta alla metà e quella per infedele denunzia annullata.

9. — Il provvedimento contiene alcune *norme di carattere finanziario*.

A) In deroga alla legge sulla contabilità di Stato, si stabilisce la facoltà di emettere *ordini di accreditamento* fino all'importo di lire 500 milioni per i pagamenti da effettuarsi in applicazione della nuova legge (articolo 57).

B) È data facoltà di *erogare immediatamente acconti* a favore dei Comuni e delle Provincie sugli importi dovuti per l'anno 1952 per la compartecipazione dell'imposta generale sull'entrata. Sarà poi effettuato il conguaglio (articolo 59).

C) A fronteggiare la maggiore spesa di milioni 7.500, derivante dall'applicazione del provvedimento in esame, si fa ricorso, per l'esercizio 1951-52 ad una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario (articolo 60).

III.

1. — Qual'è la *portata finanziaria* del provvedimento in esame? Quali sono le previsioni *dei suoi riflessi sui bilanci dei Comuni e delle Provincie*? Com'è ovvio, siamo in un campo di valutazioni largamente approssimative, potendosi addurre soltanto elementi per un valore di stima essenzialmente indicativo.

In quanto alla *compartecipazione all'imposta generale sull'entrata*: *a*) per i Comuni si ha una nuova entrata costituita dall'8,50 per cento (di cui 1 per cento in favore dei soli Comuni montani) del provento complessivo e valutabile in milioni 25.500. Bisogna tener conto della minore entrata derivante dall'abolizione della compartecipazione dei 9/10 dell'imposta generale sull'entrata su vini e carni e valutabile intorno a milioni 14.500; *b*) per le Provincie si ha una nuova entrata della quota di partecipazione del 2,50 per cento del provento generale dell'imposta generale sull'entrata, che si può calcolare intorno a milioni 7.500.

2. — Dall'*assunzione a carico dello Stato di spese relative a funzioni statali ora gravanti sugli Enti locali*, si ha una maggiore entrata per l'aumento dei contributi previsti nelle tabelle allegate alle leggi 24 aprile 1941, n. 392 e 29 novembre 1941, n. 1405 per un importo di milioni 2.344. L'onere che attualmente grava sulle Provincie per l'accasermamento delle forze di polizia è valutato a circa 70 milioni.

3. — Per quanto riguarda l'*imposta di famiglia*, si prevede una minore entrata, per la esenzione del fabbisogno fondamentale della vita della famiglia e la riduzione di aliquote, di circa milioni 8.000.

Negli anni 1950 e 1951 il gettito della imposta di famiglia è stato il seguente (dati desunti da *tutti* i ruoli pubblicati negli anni stessi):

Anno 1950	Milioni	32.367
1951	»	35.038

Una valutazione della regressione che potrà verificarsi nel gettito del tributo nell'anno 1952 – in conseguenza della variazione nella progressione delle aliquote, prevista dall'articolo 44 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e della esenzione pure ivi prevista, per la quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale – appare piuttosto difficile. In effetti, il concreto rendimento di questa imposta nel 1952 dipenderà:

1°) dall'impegno col quale le Amministrazioni comunali eseguiranno le revisioni e ricercheranno gli evasori totali;

2°) dal livello dei redditi accertati pel 1951 ed anni antecedenti, nel senso che, laddove i redditi medesimi si avvicinano notevolmente ai redditi reali, diminuisce la possibilità di instaurare revisioni molto produttive.

Si sconosce, d'altra parte, un elemento di giudizio molto importante, come lo scaglionamento dei redditi accertati negli anni antecedenti.

Nel suo discorso al Senato del 2 ottobre 1951, l'onorevole Ministro delle Finanze ha valutato in 8 miliardi la perdita che potrà verificarsi nel 1952 (resoconto stenografico, pag. 26577). Questa cifra, che si avvicina molto a quella citata dall'onorevole Fortunati in 10 miliardi (resoconto stenografico, pag. 26555), appare seriamente attendibile.

4. — Più complesse ed incerte sono le previsioni relative al nuovo assetto dato alle *imposte di consumo.*

A) Per il *vino* sussiste un grave elemento d'incertezza dato dalla esenzione a favore dei produttori. Inoltre molti Comuni già applicano supercontribuzioni sull'aliquota unica attuale (lire 800). Tuttavia, con larga approssimazione, si può prevedere una maggiore entrata di milioni 1.000. Nel 1951 l'imposta sui vini diede il gettito risultante dal seguente prospetto:

IMPOSTA SUI VINI

GETTITO DELL'ANNO 1951.

VOCI	Quantità (ettolitri)	Gettito conseguito	Gettito con aliquote massime	Supercontribuzioni	ALIQUOTE PER ETTOLITRI		
					Massima	Effettiva	Maggiorazione per cento
Vini comuni	22.910.527 —	24.216.703.793	18.328.421.600	5.888.282.193	800 —	1.056,89	32,11
Vini fini	399.087,30	1.696.702.473	1.197.261.900	499.440.577	3.000 —	4.251,45	41,71
Vini spumanti	20.598,55	278.680.802	205.085.500	73.595.302	10.000 —	13.588,52	35,88
Totali . . .		26.192.087.068	19.730.769.000	6.461.318.072			

In base alle nuove aliquote ed alla unificazione delle voci, si possono fare le previsioni seguenti, avvertendo che gli scaglioni di consumo sono determinati a calcolo.

PREVEDIBILE GETTITO IN BASE ALLE NUOVE ALIQUOTE.

Vini comuni e vini fini.	Hl.	9.000.000	×	1.500	=	L.	13.500.000.000
	»	2.000.000	×	1.200	=	»	2.400.000.000
	»	6.125.000	×	1.000	=	»	6.125.000.000
	»	6.075.000	×	800	=	»	4.860.000.000
						L.	26.885.000.000
Vini spumanti	»	20.500	×	15.000	=	»	307.000.000
					Gettito previsto	L.	27.192.000.000
					Gettito conseguito . . .	»	26.192.000.000
					Maggiore entrata	L.	1.000.000.000

B) Per quanto riguarda gli *alcoolici*, si prevede una maggiore entrata di circa milioni 6.000 così distribuita:

ALCOOLICI

GETTITO PREVISTO.

Alcool, acquavite e liquori(*a*)	EN.	274.560	a	L.	21.590	=	L.	5.928.000.000
Estratti ed essenze per preparare liquori o sciroppi: 10 per cento del valore. Valore medio approssimativo lire 45.000 al quintale. Imposta lire 4.500 al quintale(*b*)	Quint.	16.000	a	»	4.500	=	»	72.000.000
					Totale . . .		L.	6.000.000.000

(*a*) Dati desunti dai quantitativi assoggettati alla imposta erariale di fabbricazione nell'esercizio finanziario 1950-51.
(*b*) Dati calcolati in base al presumibile consumo.

C) Si prevedono maggiori entrate per milioni 340 dalle *acque gassate e bevande gassate non alcooliche*, per milioni 540 dalle *acque minerali da tavola*, per milioni 620 *dagli estratti, polveri, essenze, sciroppi, conserve per preparare bevande non alcooliche*. In modo più analitico si possono fare le previsioni seguenti:

ACQUE MINERALI, GASSATE, ECC.

GETTITO PREVISTO.

Acque gassate: 10 per cento del valore. Valore medio approssimativo lire 4.000 l'ettolitro. Imposta lire 400	Hl.	350.000	a	L.	400	=	L.	140.000.000
Bevande gassate non alcooliche, a base di succhi naturali di frutta: 10 per cento del valore. Valore medio approssimativo lire 6.000 l'ettolitro. Imposta lire 600 . . .	»	335.000	»	»	600	=	»	201.000.000
Acque minerali da tavola, naturali o artificiali: 10 per cento del valore. Valore medio approssimativo lire 5.000 l'ettolitro. Imposta lire 500	»	1.000.000	»	»	500	=	»	500.000.000
Estratti, polveri e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche (inclusi gli sciroppi a base di succhi naturali ed altri): 10 per cento del valore. Valore medio approssimativo lire 40.000 al quintale. Imposta lire 4.000 al quintale	Quint.	155.000	»	»	4.000	=	»	620.000.000
					Totale . . .		L.	1.461.000.000

D) Dal *gas-luce* si prevede una maggiore entrata di milioni 1.384 e dall'*energia elettrica* pure un incremento di entrata intorno a milioni 17.288. Dati più analitici si possono rilevare dal prospetto seguente.

COMBUSTIBILI

MAGGIOR GETTITO PREVISTO CON LE NUOVE ALIQUOTE.

Gas luce per illuminazione e riscaldamento.

QUANTITÀ mc. (*a*)	Gettito con aliquota di lire 0,05 per mc.	Gettito attuale con aliquola media di lire 0,741	Gettito con l'aliquota massima di lire 1,50	INCREMENTO DEL GETTITO		
				tra il gettito attuale e quello di cui alla col. 2 (3 — 2)	tra quello con aliquota massima e quello della col. 2 (4 — 2)	tra quello con aliquota massima e quello attuale (4 — 3)
1	2	3	4	5	6	7
954.967.068	47.748.353	707.630.597	1.432.450.602	659,882.244	1.384.702.249	724.820.005

Energia elettrica per illuminazione.

QUANTITÀ Kwo (*a*)	Gettito con aliquota di lire 0,45 per Kwo.	Gettito attuale con aliquota media di lire 4,880	Gettito con l'aliquota massima di lire 10 -	INCREMENTO DEL GETTITO		
				tra il gettito attuale e quello di cui alla col. 2 (3 — 2)	tra quello con aliquota massima e quello della col. 2 (4 — 2)	tra quello con aliquota massima e quello attuale (4 — 3)
1	2	3	4	5	6	7
1.810.252.599	814.613.670	8.834.032.683	18.102.525.990	8.019.419.013	17.287.912.320	9.268.493.307

(*a*) Dati di consumo dell'esercizio 1950-51. I dati relativi al gas comprendono anche quello contenuto in bombole.

E) Dall'abbonamento obbligatorio sui *materiali per costruzioni edilizie* si prevede un maggior gettito di milioni 674,5, come risulta dalla tabella che segue.

MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE

MAGGIORE GETTITO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE.

Abbonamento obbligatorio per opere di riparazione eccedenti quelle ordinarie previste dall'articolo 1609 del codice civile.(*a*) mq. 465.190.270 a L. 1,50 = L. 697.785.500

Detrazione del gettito in base alla aliquota attuale (mq. 465.190.270 × L. 0,05) . . » 23.259.500

Maggior gettito . . . L. 674.526.000

(*a*) In base ai dati dell'anno 1939 (pubblicazione ufficiale della Direzione generale della finanza locale edita nell'anno 1942).

F) Dall'abolizione dei *diritti speciali sui generi di larga produzione locale* si prevede una minore entrata di milioni 2.600.

Si prescinde, poi, dal valutare la portata finanziaria della prevista soppressione della imposta di consumo sulle cosidette *voci extratariffa*, considerando che le relative perdite potranno essere compensate, in parte, dal gettito dell'imposta sulle voci aggiunte nell'articolo 10, secondo comma.

5. — Dagli altri *tributi locali* (cani, vetture, domestici, ecc.) si prevede una maggiore entrata di milioni 6.898 per effetto dei ritocchi tariffari. La seguente tabella indica il nuovo gettito prevedibile per i singoli tribut

PROSPETTO DELLE MAGGIORI ENTRATE PER IMPOSTE COMUNALI, RISCUOTIBILI PER RUOLO, PREVISTE IN DIPENDENZA DEGLI AUMENTI DI ALIQUOTE

(in milioni di lire)

Imposta di patente (*a*)	L.	2.075
» sui cani (*a*)	»	775
» sulle vetture (*a*)	»	300
» sui domestici (*a*)	»	12
» di licenza (*a*)	»	1.400
» sulle insegne (*a*)	»	700
» occupazione suolo e sottosuolo (*c*) (*a*)	»	1.250
» bigliardi e pianoforti (*a*)	»	76
» macchine caffé espresso (*a*)	»	175
» veicoli a trazione animale (*b*)	»	135
Totale . . .	L.	6.898

(*a*) Le maggiori entrate dei tributi su indicati sono state determinate mediante calcolo percentuale, assumendo a base del computo il rapporto tra le nuove e le vecchie aliquote ed il gettito dei ruoli per l'anno 1951.

(*b*) Per la tassa di circolazione veicoli a trazione animale, poiché i dati disponibili sono stati desunti dai bilanci consuntivi 1948, si è supposto che, per l'anno 1951, il gettito del tributo sia aumentato di un quarto.

(*c*) Il gettito delle imposte sulla occupazione del sottosuolo stradale e sui distributori di carburanti è compreso nella tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Pertanto, in mancanza di dati relativi a ciascuna delle suddette voci, si è supposto che il gettito della tassa di occupazione del sottosuolo stradale e della tassa sui distributori di carburanti si aggiri all'incirca al 40 per cento del gettito totale della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. — Nel complesso si prevedono nuove entrate e minori oneri dei Comuni per un importo di milioni 62.589, mentre le minori entrate sono valutabili a milioni 25.100. Quindi risulta un avanzo previsto di milioni 37.489.

A ciò va aggiunta la nuova entrata di milioni 7.500 in favore delle Provincie.

IV.

1. — Il disegno di legge ha sollevato non poche riserve da parte dei componenti la IV Commissione (Finanze e Tesoro). Anche la I Commissione (Interni), che esaminò il disegno di legge nella seduta del 15 febbraio 1952, nel deliberare di esprimere parere favorevole sulle linee fondamentali, manifestò varie osservazioni. Inoltre dalle Amministrazioni comunali e provinciali, dalle Camere di commercio, dalle organizzazioni professionali di categoria sono giunti innumerevoli *promemoria*, voti e richieste di emendamenti. In particolar modo la nuova disciplina delle imposte di consumo ha suscitato più vivaci reazioni.

Riteniamo nostro dovere, nella ricerca del bene comune a cui la norma deve ispirarsi e nell'intento di armonizzare in una visione unitaria i contrastanti interessi dei singoli e dei gruppi, vagliare tutte queste voci di dissenso. Menzioneremo, pertanto, le osservazioni e proposte che ci sono sembrate di maggiore rilievo.

2. — Alcune *Amministrazioni provinciali* hanno espresso il voto di raddoppiare l'aliquota dell'I. G. E. destinata ai loro bilanci (quindi dal 2,5 al 5 per cento); di ripartire il contributo in base al duplice indice della popolazione e della rete stradale; che si proceda al riparto del contributo previa detra-

zione del fabbisogno finanziario per il ripiano dei bilanci deficitari, così com'era previsto nel quarto comma dell'articolo 4 testo ministeriale.

S'invocano con urgenza adeguati provvedimenti per sanare i disavanzi finanziari delle Provincie deficitarie, al fine di metterle in grado di assolvere i complessi compiti ad esse affidati dalla vigente legislazione.

Talune *Amministrazioni comunali* hanno espresso il voto di lasciare in vigore la corresponsione dei nove decimi dell'I. G. E. sulle carni e sui vini.

3. — Sulla nuova struttura dell'*imposta di famiglia* si è rilevata una sperequazione delle aliquote tra redditi bassi e redditi alti.

Inoltre si fa carico ai Comuni di adottare la deliberazione delle variazioni ai ruoli con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente d'imposta, tributo per tributo, nel mese di ottobre e di notificare gli accertamenti relativi nei venti giorni successivi al deposito della deliberazione. (Art. 46).

Nonostante tale modificazione, rimane ferma la facoltà dei Comuni di deliberare le variazioni con distinti vari provvedimenti dall'ottobre al giugno dell'anno successivo, così come prevede l'articolo 276 del T. U. F. L. modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261; e pertanto si possono far notificare i relativi accertamenti nei venti giorni successivi al deposito delle deliberazioni di variazioni. Ciò per la materiale impossibilità di far provvedere alla notifica di tutti gli accertamenti predisposti nell'intero anno nei 20 giorni successivi al deposito della deliberazione di variazioni da adottarsi in ottobre.

Rimane, poi, sempre aperto il problema della fusione con la imposta complementare.

4. — Le più gravi perplessità nascono per l'articolo 10, che *generalizza e consolida l'imposizione extra-tariffa con aliquote variabili dal 2 al 5 per cento su una vasta gamma di prodotti*. Ciò che doveva ritenersi un sistema impositivo di carattere eccezionale e transitorio, inteso, nello spirito del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, a far fronte ad esigenze finanziarie dei Comuni anch'esse straordinarie e transitorie, diventa un sistema d'imposizione normale. Infatti, dato il congegno dell'imposizione, i Comuni che oggi, per necessità di bilancio, sono autorizzati ad applicare le supercontribuzioni alle imposte di consumo (e sono la maggioranza) e quelli che in tale necessità si verranno a trovare in avvenire, dovranno per legge applicare tutti l'imposta di consumo extra-tariffa su tutti i generi elencati nell'articolo, cioè avranno a disposizione una base imponibile così ampia quale attualmente solo in pochi Comuni è soggetta a tassazione. Si sono espressi, al riguardo, dubbi e timori, che si aggravano per l'accoglimento del sistema di riscossione a tariffa: bardature burocratiche e spese di gestione, difficoltà di controllo da parte dell'ente impositore, intralci alla circolazione delle merci, probabili riflessi sui prezzi. Tale disposizione obbliga da un lato i Comuni, dall'altro i produttori ed i commercianti a tenere complesse contabilità e ad adempiere a tutte le prescrizioni previste dal testo unico di finanza locale e dal regolamento per la produzione e lo smercio di generi soggetti ad imposta di consumo, anche quando il movimento dei le prescrizioni previste dal testo unico di finanza locale e dal regolamento per la produzione e lo smercio di generi soggetti ad imposta di consumo, anche quando il movimento dei generi stessi sia modesto e addirittura irrilevante, come certamente avverrà nei Comuni minori per alcune delle nuove voci.

Perciò merita il più attento esame la proposta di abolire le attuali imposte di consumo extra-tariffa, sostituendole con un'addizionale all'I. G. E. in abbonamento nella misura massima di 0,75 per cento. Ai Comuni verrebbe data la possibilità di applicare una imposta: *a*) diffusissima, in quanto la sua base impositiva viene a coincidere con quella dell'I. G. E. sull'ultimo passaggio; *b*) con un'aliquota molto mite e quindi incapace di turbare in misura apprezzabile l'attuale equilibrio degli scambi e dei consumi; *c*) dal costo di esazione nulla, perché a somiglianza dell'abbonamento obbligatorio a carattere generale delle imposte di consumo, non richiede alcuna formalità o vincolo e si avvale per l'accertamento e l'esazione, senza alcun incremento di spesa, della efficiente struttura periferica delle imposte indirette erariali (uffici del Registro).

Quindi si reputa preferibile e più economico, mantenendo ferma l'abolizione dell'imposta di consumo sui generi extra-tariffa e dei diritti speciali, l'applicazione di un'addizionale all'I. G. E. corrisposta in abbonamento per l'ultimo passaggio, nei confronti di tutti i generi non menzionati nel primo comma dell'articolo 10, devolvendone il ricavato ad apposito capitolo dell'entrata, al fine di essere ripartito fra tutti i Comuni.

Comunque si avverte la necessità di eliminare la situazione attuale delle tariffe mosaico, che inceppano il movimento commerciale e creano gravi sperequazioni tra i vari

centri della stessa provincia. Difatti la libertà concessa ai Comuni di scegliere i generi extratariffa legale da assoggettare ad imposta di consumo per far fronte ad esigenze di bilancio ha creato in Italia un vero e proprio mosaico. Anche con l'adozione del sistema a tariffa, il rendimento di tali imposte è ridottissimo, poiché la impalcatura daziaria poggia esclusivamenle sulla reciproca collaborazione degli uffici delle imposte di consumo, i quali vigilano sulle introduzioni e sulle estrazioni nel comune interesse. Il contrabbando diventa troppo semplice e facile, perché, quando un genere è soggetto ad imposta di consumo nel Comune *A* e non nel Comune *B*, avviene che l'ufficio di *B* non ha alcun interesse ad impiegare il proprio personale per rassicurare *A* in merito alla effettiva esportazione di quel genere.

5. — In quanto al *sistema di riscossione*, il testo ministeriale del disegno di legge stabiliva che « l'abbonamento è obbligatorio per la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao, cioccolato, profumeria, saponi fini e pelliccerie nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento » (articolo 17). Nel testo approvato dal Senato tale comma venne soppresso, lasciandosi ai Consigli comunali la facoltà di disporre la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao e cioccolato mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento (articolo 15, primo comma).

Si fa rilevare la estrema difficoltà della riscossione a tariffa, specie per le aziende artigiane che producono « fresco » per la giornata. Occorrerebbe una macchinosa organizzazione per ogni fabbrica, al fine di regolare e controllare l'uscita della merce, dimostrare quella non consumata e rientrata, ecc. Alla chiusura, poi, dell'esercizio finanziario e daziario i Comuni potranno chiedere la dimostrazione fra l'entrata delle materie prime e l'uscita dei prodotti finiti, quindi un vero e proprio inventario della merce rimasta, di quella in lavorazione, ecc. con la certezza che i conti non torneranno mai, perché, oltre i cali e gli sfridi di lavorazione e gli imballi, vi è la merce deperita, distrutta o rilavorata, quella ritornata come materia prima, mentre è partita come prodotto (così per le uova di Pasqua, i pesci, le specialità stagionali, ecc.), quella consumata dai dipendenti, quella sottratta, quella in deposito, ecc.

Si osserva, inoltre, che il sistema di vendita dell'industria alimentare si sta orientando su queste direttive: i piccoli e medi produttori fanno visitare la clientela con propri mezzi e vendono a « richiesta » cioè secondo il fabbisogno dell'esercente; al ritorno, l'incaricato rende conto del venduto, scarica quello ch'è rimasto e tutto finisce lì. Invece con la tariffa la merce dovrà partire dalla fabbrica munita della bolletta di carico, dovrà assoggettarsi poi al controllo di barriera per la bolletta di transito ed al ritorno subire un altro controllo per il conto dell'invenduto ed ottenere la bolletta di scarico.

Un siffatto sistema, anche se di un maggior gettito, richiede aggravi di gestione per i necessari controlli e incoraggia le evasioni. In definitiva si costringerebbe un settore industriale, che ha 30.000 dipendenti e fornisce allo Stato in oneri vari un gettito di circa 15 miliardi, a tenere una seconda, laboriosa contabilità per i Comuni, nella illusione di riscuotere di più.

In genere si fa osservare la inadeguatezza del sistema a tariffa per tutti i *beni a ciclo lento di circolazione*, come tessuti, calzature, ecc. che sogliono stare negli esercizi per lunghi periodi di tempo, dando luogo anche a formazione di giacenze. Si verrebbe a corrispondere il tributo anche per la parte rimasta invenduta, perché deteriorata o non più richiesta dal consumatore. Col mutar della moda, i generi diminuiscono enormemente del loro valore e si formano imponenti giacenze di magazzino che debbono periodicamente essere esitate attraverso le liquidazioni a prezzo bassissimo, mentre su di esse il dettagliante ha pagato l'imposta, ch'è *ad valorem*, su di un valore ben più elevato all'atto della introduzione nel negozio.

Quindi si chiede un temperamento alla disposizione che lascia ai Comuni la facoltà di attuare la riscossione con il sistema dell'abbonamento a loro insindacabile giudizio. Poiché sono note le gravi difficoltà cui ha dato luogo l'applicazione dell'imposta di consumo con il sistema a tariffa nei confronti di numerosi generi, si reputa necessario che tale delicata materia non venga riservata alla sola iniziativa dei Comuni – i quali nella loro determinazione potranno essere guidati da considerazioni non sempre obiettive e non tenere adeguato conto delle esigenze della produzione e del commercio – ma si lasci anche all'Autorità centrale (e cioè al Ministero delle finanze) la facoltà d'intervenire con disposizioni di carattere generale valevoli per tutti i Comuni, come attualmente è previsto dall'articolo 44 del testo unico di finanza locale.

6. — A proposito dell'articolo 25 viene eccepita la *esiguità degli aggi*, una sperequazione tra il corrispettivo assegnato e le spese di gestione. Si fa osservare che mentre per l'aumento delle tariffe già esistenti occorre tener conto soltanto degli oneri di legge (cauzione, contratti suppletivi, tasse, ecc.) e di un equo compenso per l'assuntore; invece, nel caso di istituzione di nuove voci, bisogna aggiungere le *spese del nuovo servizio*, che deve estendere la vigilanza ed il controllo ad esercizi, depositi o negozi, in precedenza non controllati, poiché non smercianti generi a tributo. I principali elementi del maggiore costo sono dati: *a*) dal nuovo personale o, quanto meno, dall'esecuzione di lavoro straordinario da parte di quello già in servizio; *b*) nuovi bollettari e stampati; *c*) nuovo servizio delle bollette di accompagnamento. Si obietta che l'aggio indicato nell'articolo 25 non copre nemmeno le spese che obbligatoriamente ricadono per legge sull'assuntore, in dipendenza del nuovo servizio e cioè: *a*) il cauzionamento imposto dagli articoli 81 e 87 del testo unico per la finanza locale; *b*) la tassa di registro sul contratto suppletivo (articolo 49 tariffa allegato *A*, legge 30 dicembre 1923, n. 3269); *c*) i diritti di segreteria per la stipula del contratto suppletivo (allegato 5, n. 4, decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1090); *d*) l'imposta di ricchezza mobile.

D'altra parte si rileva che in occasione di variazioni di tariffa, disposte in via legislativa – e *sempre* in deroga all'articolo 80 del testo unico – sono stati determinati aggi in misure anche inferiori a quelle del citato articolo 25 (articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 e articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177).

Nel detto articolo 25 la deroga all'articolo 80 del testo unico è stata sancita *espressamente*, ad evitare inosservanze.

È, infatti, evidente che, se mancasse l'ultimo comma dell'articolo, o se fosse stabilito che il disposto dell'articolo stesso non è vincolante, la norma finirebbe per essere svuotata d'ogni contenuto.

Si noti, ancora, che – come accennato sopra – nel disegno di legge in esame la determinazione degli aggi a scalare, spettanti agli appaltatori sui maggiori proventi, è stata proposta in cifre superiori a quelle a suo tempo stabilite con gli articoli 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, allo scopo di evitare il ripetersi dei danni subiti dai Comuni in dipendenza della eccessiva esiguità del compenso.

In effetti, se il compenso è esiguo, gli appaltatori sono indotti a curare la riscossione delle nuove entrate limitatamente alle somme che possono riscuotere, senza affrontare sensibili spese.

Ne deriva, pei Comuni, non solo l'immediato danno relativo alla percezione di una modesta parte delle nuove imposte durante gli appalti in corso, ma altresì il successivo danno di concedere i nuovi appalti sulla base delle esigue riscossioni effettuate durante quelli scaduti.

Come dispone il primo comma dell'articolo 25, gli aggi a scalare portati dall'articolo stesso si applicano sul maggior provento, tanto se si tratta di appalti ad aggio che di appalti a canone fisso.

L'appalto a canone fisso consiste, come è noto, nell'obbligo dell'appaltatore di corrispondere al Comune un importo annuo, stabilito nel contratto, qualunque sia l'ammontare delle riscossioni. Il profitto dell'appaltatore consiste nella differenza tra l'importo globale delle riscossioni e l'importo del canone.

Il fatto che anche l'appaltatore a canone fisso abbia diritto ad un aggio sulle maggiori riscossioni dipendenti dalla nuova tariffa non porta ad uno snaturamento del contratto originario, ma alla stipulazione di un secondo contratto ad aggio. Questo nuovo contratto, che va stipulato in aggiunta al primo contratto a canone fisso, viene regolato da norme legislative in parte diverse da quelle che regolano il primo contratto.

Inoltre si osserva che i nuovi aggi sono stati determinati tenendo anche conto dell'importo dei diritti di segreteria facenti carico all'appaltatore e relativi alla stipulazione del secondo contratto.

Va aggiunto che per la riscossione delle maggiori tariffe, esigue sono le spese dell'appaltatore, dato che lo stesso si avvale del personale già addetto alla riscossione dei vecchi proventi.

7. — Il sistema impositivo proposto presenta gravi difficoltà d'ordine tecnico in sede di applicazione ed i Comuni non potranno non avvalersi di vincoli idonei per il controllo del movimento delle merci. Si può citare l'esempio della *carta*: per legge sarebbe esclusa dalla tassazione la carta destinata a pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico e religioso. Balzano evidenti le difficoltà di segnare i limiti degli usi esenti: come individuare, ad esempio, con

criterio sicuro il carattere educativo di una pubblicazione ? A parte ciò, sorge il problema di rendere in pratica operante l'esenzione. Né il grossista cui la tipografia o la casa editrice o il privato si rivolgeranno normalmente, né il dettagliante sono in grado, all'atto della vendita della carta, di sapere a quale uso verrà destinata, anzi è proprio l'acquirente a non sapere se la carta che compera sarà impiegata per stampare pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso ovvero ameno.

Ammesso tuttavia che si possa stabilire in precedenza che la carta venduta verrà impiegata in un uso esente da tributo, sorgerà allora la necessità di controllare l'effettivo impiego nell'uso esente e non in altri. Ecco allora che l'ente impositore, salvo che non preferisca di fare scortare dai proprî agenti le singole partite, sarà costretto ad adottare la *bolletta di accompagnamento.*

Se si accetta un aumento di voci nella tariffa ufficiale, l'obbligo della bolletta di accompagnamento dovrebbe forse essere esteso, salvo che non s'introduca l'abbonamento obbligatorio di carattere generale, che riduce le evasioni senza intralciare la circolazione dei generi.

Invece nell'articolo 13, quinto comma, è detto: « L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i generi compresi nel secondo comma dell'articolo 20, salvo ai Comuni di stabilire nei regolamenti locali le modalità necessarie alla percezione ed al controllo del tributo ».

8. — In quanto al *vino*, si fa osservare che le disposizioni dell'articolo 24 del disegno di legge tendono ad inasprire il tributo a carico di un prodotto di largo consumo e considerato di prima necessità per le classi meno abbienti, agricole ed operaie.

Se la *unificazione della tariffa per le diverse qualità di vino* risponde, oltre a necessità di ordine pratico, alle direttive generali che tendono a favorire il maggior consumo del prodotto, non può tuttavia giustificarsi, sotto questo profilo, la discriminazione della tassazione nei varî centri abitati a seconda del numero degli abitanti. Infatti, per effetto di tale discriminazione, il prezzo del vino sfuso, quello cioè di maggior consumo e destinato prevalentemente ai ceti operai ed agricoli, risulterà aumentato nei grandi centri industriali e nei centri agricoli urbanizzati del Mezzogiorno, dove il vino è elemento necessario all'alimentazione del ceto operaio ed agricolo, mentre l'imposta ed in conseguenza il prezzo rimarrà invariato nei piccoli comuni fini ai 10.000 abitanti.

È noto che nel mercato del vino si è verificata una crisi di consumo, tant'è vero che il Ministero dell'interno, con apposita circolare, ha impartito criterî interpretativi circa le vigenti disposizioni in merito al rilascio delle licenze per facilitare la concessione di autorizzazioni per nuovi spacci di vendita di bevande alcooliche, con l'intento di determinare, in tal modo, una ripresa del consumo. Tale criterio si dimostra piuttosto illusorio, poiché non è il numero degli spacci che incrementa la vendita del vino, ma il prezzo unitario del prodotto, per cui se si intende veramente seguire una politica che favorisca il consumo del vino all'interno, è necessario da un lato proteggere gli operatori esistenti sul mercato ponendoli in grado di espletare la propria funzione conseguendo un utile economico, e quindi non allargare il numero delle licenze, e dall'altro mantenere, quanto più è possibile, basso il presso del vino, che indubbiamente concorre alla ripresa insieme ad altri fattori (gusto del pubblico, sbocchi sui mercati esteri, ecc.).

9. — Per quanto riguarda gli *alcool, acquavite e liquori*, si fa osservare che trattasi di una industria collegata ad insopprimibili necessità della produzione agricola (viticoltura, bieticoltura e frutticoltura) ; che esiste una sovraproduzione di alcool, la quale non trova collocamento all'interno né sbocco all'estero, tanto che si è chiesta la destinazione della esuberanza al consumo per miscele carburanti; che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame limiterebbe ulteriormente il consumo. Pertanto si è chiesta la riduzione delle aliquote massime. Inoltre si è espresso il voto che la percezione della imposta sia praticata mediante un'addizionale sulla imposta di fabbricazione e con il sistema delle bollette e dei registri di carico; ma a ciò osta il fatto che detti generi debbono essere tassati nel Comune di consumo e non in quello di produzione.

10. — Per le *bevande gassate* si fa rilevare l'altezza dell'aliquota, la difficoltà tecnica di accertare la loro composizione (se siano a base di succhi naturali di frutta o altrimenti costituite), la inapplicabilità del sistema di riscossione a tariffa, dato il tipo di distribuzione necessariamente frammentata in una miriade di piccole consegne effettuate da singoli fabbricanti o grossisti in diversi Comuni nella stessa giornata ad innumerevoli spac-

ciatori al dettaglio. Si fa rilevare che trattasi di prodotti stagionali, di notevole deperibilità, che l'esercente richiede a seconda delle esigenze quotidiane del consumo, mediante forniture che in piena stagione si ripetono più volte, anche nello stesso giorno, per consumo quasi immediato.

Poiché la discriminazione appare di difficile applicazione pratica, dato il gran numero di tipi di bevande gassate prodotte in Italia e la impossibilità di accertarne continuativamente il contenuto, si è proposto di applicare a tali bevande una aliquota unica (10 per cento) senza alcuna distinzione con riferimento alla composizione.

11. — Per quanto riguarda i *formaggi e latticini*, si è espresso il voto di far seguire, nell'articolo 24, alla indicazione generica « formaggi e latticini 3 per cento » una divisione e declaratoria uniforme in tutto il territorio nazionale, stabilita con criteri rigorosamente obiettivi, come ad esempio: *a*) di *pasta dura*: grana, ecc.; *b*) di *pasta semidura*: asiago, ecc.; *c*) di *pasta molle e pastorizzati*: formaggi caprini, ecc. In tal modo si eviterebbero gli inconvenienti derivanti dalle difformi ed intricate declaratorie che i formaggi dello stesso tipo subiscono nei vari luoghi.

12. — Circa l'imposta di consumo sui *materiali per costruzioni edilizie*, da una parte si rileva che l'aumento dell'aliquota per el riparazioni eccedenti quelle previste nell'articolo 1609 del Codice civile (abbonamento obbligatorio) è necessario (da lire 0,05 al metro quadrato di superficie coperta e per piano si è portata a lire 1,50, mentre altri sostengono di stabilirla a lire 2), per evitare che l'importo delle spese di riscossione superi il gettito della voce. D'altra parte si osserva che il costo delle riparazioni è già molto al di là della svalutazione monetaria (circa 72 volte) e con il proposto aumento si viene a decurtare il reddito bloccato, con la eventualità di arrestare ogni iniziativa.

13. — In quanto alla inclusione nella tariffa massima delle imposte di consumo (articolo 24) anche degli *oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere* (5 per cento) e della *orologeria* (4 per cento), si muovono le seguenti obiezioni. Sotto il profilo giuridico-economico i preziosi debbono considerarsi come *oggetto di tesaurizzazione*. È la pratica inconsumabilità delle materie prime impiegate (oro, argento, platino, ecc.) a costituirne la funzione economica per escluderli dal novero delle cose consumabili. Si tratta di beni durevoli o di utilità ripetuta. Tale principio è stato finora riconosciuto con decisioni della Commissione centrale per la finanza locale; ed il Ministero delle finanze dal 1° gennaio 1950 provvedeva ad emettere i relativi decreti interministeriali con i quali veniva negata, ai Comuni richiedenti, l'autorizzazione ad applicare ai suddetti articoli l'imposta di consumo.

Da un punto di vista pratico si fa rilevare la *enorme difficoltà dei controlli*, che imporrebbero ingenti spese di esazione ed infinite contestazioni sul valore ed il sicuro *stimolo al commercio clandestino*. Sarebbe oltremodo ostacolata « la lavorazione per conto » e la spedizione ai clienti degli oggetti « in visione » od « in sospeso ».

Si osserva, inoltre, che i preziosi e la orologeria sono già sottoposti a gravose tassazioni e in particolar modo all'I. G. E. applicata in ben tre passaggi (fabbricante, grossista, dettagliante) e alla ricchezza mobile. Un ulteriore gravame fiscale alimenterebbe un vasto contrabbando, compromettendo la stessa esistenza di circa 10 mila aziende che danno lavoro a 60-70 mila unità tra operai, artigiani e impiegati (1).

(1) Dalla *Statistica del commercio con l'estero*, edita dall'Istituto centrale di Statistica, si rilevano i seguenti dati relativi alla importazione degli articoli di orologeria effettuata nel triennio 1948-49-50:

	Orologi d'oro (in migliaia di lire)	Orologi di metallo (in migliaia di lire)	Altri (in migliaia di lire)	Complesso (in migliaia di lire)
1948	1.384.312	3.630.574	161.335	5.176.221
1949	1.455.696	3.066.337	290.989	4.813.022
1950	1.682.903	3.474.190	718.844	5.875.937
Totale triennio	4.522.911	10.171.101	1.171.168	15.865.180
Media annua	1.507.644	3.390.367	390.389	5.288.400

Dai dati assoluti sopra esposti, applicando le aliquote del dazio doganale e dell'I.G. E. ai successivi passaggi (fabbricante, grossitsa, dettagliante), si ottiene un carico fiscale annuo, che si aggira intorno a 1.200 milioni di lire.

14. — È auspicata la introduzione del *divieto ai Comuni di applicare le supercontribuzioni all'imposta sul bestiame.* In analogia al divieto di applicare le sovracontribuzioni all'imposta sulle industrie, commercio, arti e professioni per non gravare la pressione fiscale sulle attività produttive non agricole, si reputa necessario, a maggiore ragione, evitare che l'imposta bestiame, già fiscalmente mal tollerata dai produttori agricoli, diventi addirittura vessatoria, come sta diventando in molti Comuni ove sono state raddoppiate e talvolta triplicate le aliquote stabilite dalla legge istitutiva.

Già da tempo si rinnova il voto per l'abolizione dell'imposta sul bestiame, che rappresenta una duplicazione della addizionale sui redditi agrari. Se per le esigenze dei bilanci comunali non è possibile, per il momento, ottenere l'abolizione di detta imposta, si ritiene opportuno di escludere la possibilità di aumentarla con l'espediente della maggiorazione dell'aliquota percentuale sul valore.

La questione si estende anche alle *sovraimposte sui terreni e alle addizionali sui redditi agrari.*

Come è ben noto, con la legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria la quale tuttavia – per la parte relativa alle disposizioni sulla finanza locale – ebbe anticipata esecuzione fin dal luglio 1950, furono bloccate le aliquote dell'imposta di famiglia e dell'imposta comunale sull'industrie, commerci, arti e professioni nonché, per questa ultima, le relative addizionali provinciali.

In conseguenza dei blocchi accennati, Provincie e Comuni autorizzati dalla Commissione centrale per la finanza locale e dalle Giunte provinciali amministrative, hanno dovuto aumentare le aliquote delle sovraimposte sui terreni, delle addizionali sui redditi agrari e dell'imposta sul bestiame, per compensare i minori gettiti dipendenti dai blocchi di cui si è fatto parola.

Da una accurata statistica risulta che già nell'anno 1950 – per effetto dell'applicazione dei blocchi – il 48 per cento dei Comuni apportò maggiorazioni (supercontribuzioni) all'aliquota massima normale la quale, come è noto, è del 10 per cento per la sovraimposta sui terreni e del 5 per cento per la addizionale sui redditi agrari.

Le aliquote delle sovraimposte sono divenute, perciò, non già funzione dell'entità effettiva dei redditi, ma bensì funzione delle esigenze del pareggio dei bilanci comunali, determinando fra l'altro, sin dal 1950, una grave sperequazione tributaria fra il Nord ed il Mezzogiorno, ove i Comuni denunziano, in notevole maggioranza, situazioni passive.

Infatti, mentre nell'Italia settentrionale solo il 3 per cento dei Comuni – sempre nel 1950 – ha applicato supercontribuzioni sui redditi fondiari, nell'Italia meridionale le supercontribuzioni sono state applicate per il 63 per cento dei Comuni.

Inoltre mentre nel Nord, nei Comuni ove le supercontribuzioni sono state applicate, le aliquote delle sovraimposte, per il 70 per cento dei casi, hanno raggiunto il doppio o poco più del normale (supercontribuzioni del 100-150 per cento); nell'Italia meridionale, per un numero prevalente di Comuni (il 57 per cento), le aliquote delle sovraimposte sui terreni sono salite al 30-40 per cento (supercontribuzioni dal 200 ad oltre il 250 per cento).

Nell'Italia centrale i Comuni che nel 1950 hanno applicato supercontribuzioni, sono stati in percentuale (71 per cento) anche maggiore del Mezzogiorno, tuttavia le maggiorazioni sono state più moderate, cosicché solo per il 36 per cento dei Comuni, le aliquote delle sovraimposte terreni sono salite al 30 per cento e più raramente al 40 per cento del reddito dominicale.

La situazione si è aggravata nello scorso anno 1951, in quanto molti Comuni, in precedenza non deficitari, sono divenuti tali, ed inoltre per quelli già deficitari, il passivo quasi sempre si è accresciuto, senza compenso di entrate derivanti da aumenti, per altri cespiti, della materia imponibile.

Poiché il disegno di legge in esame non pone una remora all'illimitato aumento delle sovraimposte fondiarie (terreni e redditi agrari) e dell'imposta sul bestiame, la situazione per il 1952 del carico locale per gli agricoltori potrebbe aggravarsi maggiormente per la reale impossibilità di fronteggiare oneri del tutto sproporzionati ai redditi che si colpiscono.

È da considerare, al riguardo, che il disegno di legge in esame blocca – sia pure ad un limite elevato – le aliquote dell'imposta di consumo, la quale ha consentito, fin qui, di alleggerire in parte le supercontribuzioni fondiarie e sul bestiame.

Eliminata anche questa possibilità, resterebbero soltanto i redditi terrieri a sostenere il peso dei *deficit* degli Enti locali.

Pure riconoscendo la diversità delle situazioni locali, si chiede un limite per l'applicazione delle ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura del 200 per cento e del 300 per cento rispettivamente per i redditi dominicali ed agrari delle aliquote mas-

sime normali erariali; mentre nessun aumento dovrebbe essere consentito alle aliquote normali dell'imposta sul bestiame.

15. — Una osservazione viene fatta a proposito della nuova disciplina della *imposta di patente*.

L'articolo 31 consente che la misura dell'imposta di patente possa essere aumentata fino a 40 volte rispetto a quella fissata dall'articolo 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il che porta alla seguente tabella:

1ª categoria	L.	2.400
2ª »	»	2.000
3ª »	»	1.600
4ª »	»	1.200
5ª »	»	1.000
6ª »	»	800
7ª »	»	600

Il tributo è graduato secondo il reddito conseguito dal soggetto.

D'altra parte l'articolo 8 stabilisce che l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni applicata ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile (lire 240.000) risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la 1ª categoria di contribuenti.

Ciò potrebbe sembrare assolutamente logico, perché fino al limite in cui c'è esenzione della ricchezza mobile si applica l'imposta di patente ed oltre questo limite entra in funzione quella sulle industrie, commerci, arti e professioni, in modo che la misura minima di questa dovrebbe corrispondere alla massima dell'altra.

Però non si è tenuto conto che l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni è stabilita nella misura del 3,5 per cento sui redditi mobiliari di categoria *B* e del 2,8 per cento su quelli di categoria *C1*.

In questa condizione di cose i piccoli reddituari di categoria *B* e *C1* vengono colpiti con l'aliquota massima dell'imposta di patente ai fini della corresponsione di quella sulle industrie, commerci, arti e professioni che sarebbe – applicata nella sua normale misura – di molto inferiore.

Ad esempio un artigiano con reddito mobiliare di categoria *C1* per un ammontare di lire 300.000 dovrebbe pagare l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni per lire 1.680 (300.000 — 240.000 = 60.000 al 2,8 per cento = lire 1.680); mentre, invece, pagherà lire 2.400 in base al disposto dell'articolo 8 dell'emananda legge.

In sintesi il limite di 2.400 lire, ai fini dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni, viene raggiunto pei redditi di categoria *C1* quando assommano a lire 325.000 e per quelli di categoria *B* quando assomano a lire 308.000; mentre se essi sono inferiori, l'imposta – applicata nella misura stabilita dal testo unico per la finanza locale – sarebbe minore.

Questo inconveniente deriva, evidentemente, dall'aver moltiplicato per 40 le vecchie misure dell'imposta di patente, così da portarle ad un livello che non concorda con quello dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Esso si verifica anche per il fatto che non si è tenuto conto della circostanza relativa alla detrazione fissa di lire 240.000 sui redditi mobiliari, il che porta a colpire con l'imposta solo la parte eccedente di questa cifra, mentre il tributo di patente si applica sull'intero reddito, sia pure in misura fissa e non proporzionale.

16. — Notevoli riserve ed obiezioni ha suscitato anche la nuova disciplina dell'*imposta di licenza*. Si osserva che il criterio di rapportare detta imposta al valore locativo presunto in regime di libera contrattazione se da un lato tende ad eliminare le sperequazioni di trattamento che il regime attuale determina tra i locali a fitto bloccato e quelli a fitto libero, d'altra parte sarà fonte di controversie e di valutazioni le più disparate. Si è proposto pertanto:

a) in via principale, l'abolizione dell'imposta, non sussistendo più i privilegi derivanti ai pubblici esercizi dalle norme relative « al numero limite ed alla distanza tra esercizio ed esercizio », nonché da una presunta maggiore utenza di beni e servizi pubblici;

b) in via subordinata, l'agganciamento dell'imposta di licenza alle tasse di concessione governativa attraverso un'addizionale dal 50 al 100 per cento; ovvero una riduzione delle aliquote previste dall'articolo 34, specialmente per quanto riguarda il massimo al quale unicamente i Comuni si attengono nell'esercizio della loro potestà tributaria.

Per quanto riguarda specificamente il *settore alberghiero*, si segnala in particolare la gravità della norma contenuta nell'articolo 35 concernente il complesso alberghiero (esclusi quindi i locali adibiti a ristorante e a bar, soggetti a tassazione in base all'articolo 34),

che verrebbe assoggettato all'aliquota del 4 per cento sul valore locativo in regime di libera contrattazione, in confronto dell'attuale aliquota dello 0,60 per cento sul fitto vincolato.

Si fa rilevare che, trasformando l'imposta di licenza in un'addizionale alla tassa erariale di concessione governativa per l'esercizio delle attività su cui essa grava, si evita un nuovo accertamento, favorendo l'economia della riscossione, eliminando ogni contestazione successiva; inoltre l'imposta sarebbe equamente graduata, in quanto nelle tasse di concessione si ha un distinto tributo per la vendita degli alcoolici e superalcoolici, si ha una distinzione degli esercizi per categoria ed una differenziazione di tassazione in base alla popolazione degli agglomerati ove gli esercizi esplicano la loro attività.

Non sembra, poi, giustificata la riduzione della *imposta di licenza nel caso dei locali per balli, bigliardi e per altri giuochi leciti* (articolo 38), specie se si consideri l'attuale fase in cui i bilanci dei consumatori, dopo parecchi anni dalla fine della guerra, insistono nelle spese voluttuarie. Si spiega invece la riduzione apportata, rispetto al testo unico per la finanza locale, per bagni pubblici e rimesse.

17. — Fino al testo unico per la finanza locale del 1931 il possesso di un cane era sottoposto a *tassa;* dal 1931 fu sottoposto ad *imposta;* ciò significa che il possesso di un cane è considerato indice di ricchezza.

A questo criterio è evidentemente ispirato l'articolo 131 del detto testo unico, che distingue i cani in tre categorie:

1°) cani di lusso o di affezione;

2°) cani da caccia e da guardia dei quali sia specifica la destinazione (quindi anche di lusso, ma destinati a caccia od a guardia) e tutti gli altri cani (cioè i bastardi, e comunque quelli non di lusso);

3°) cani adibiti alla custodia degli edifici rurali e del gregge ovvero tenuti a scopo di commercio.

Classificazione logica, e conforme ai princìpî giuridici ed etici sulle imposte.

Ma molti Comuni, con fiscalità esagerata, approfittano della dizione della legge, che designa la prima categoria come: « cani di lusso o di affezione », per farne due categorie distinte: l'una dei cani di lusso (l'elenco delle cui razze è pubblicato dal Kennel Club); e su ciò niente da obiettare; l'altra dei *cani di affezione,* che sarebbero quelli a cui il proprietario è affezionato; e l'affezione sarebbe non indice di ricchezza, ma un sentimento; tanto che si è potuta definire questa imposta « l'imposta sul sentimento ».

Il termine *affezione* viene cioè usato, non nel senso economico di valore, ma nel senso di « sentimento affettivo ». È facile convincersi che una imposta applicata in tal modo provoca gravi inconvenienti e si arriva all'assurdo che il cane di razza rara, che vale centinaia di migliaia di lire, e che il ricco signore tiene nel giardino della villa, passa nella seconda categoria, perché adibito a guardia; mentre il bastardello del pensionato, del portinaio, dell'operaio, raccolto per pietà, assurge all'onore di cane di lusso! Ci sono casi pietosi, di gente che si leva il pane di bocca, per pagare questa imposta, applicata nel modo che si è detto. Né la povera gente è da pensare ricorra alle commissioni, e tanto meno a quella centrale.

Si chiede, perciò, che venga soppressa la parola « affezione », causa di equivoci e di abusi (1).

18. — Si auspica di *lasciare immutata l'attuale struttura della Commissione comunale per i tributi locali,* i cui componenti per un terzo sono di nomina del Consiglio comunale, per un terzo di nomina della Camera di commercio e per un altro terzo di nomina del Prefetto. Con siffatta composizione le Commissioni comunali agiscono sicuramente secondo criteri di giustizia ed equità, al di sopra delle influenze dell'Amministrazione comunale (in quanto nella maggioranza i componenti non sono di nomina comunale) e come remora alle possibili faziosità. Mutata la struttura con il provvedimento in esame, nel senso che due terzi dei componenti sono di nomina del Consiglio comunale e un terzo è di nomina prefettizia, le Commissioni ridiventano, nella maggioranza, l'espressione della volontà dell'Amministrazione comunale; consegue che cadono i presupposti di garanzia e d'indipendenza che avevano suggerita l'attuale composizione, in base ad un solo terzo dei componenti di nomina comunale.

Se poi si aggiunge che « possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza nel limite massimo di due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione» (articolo 51, ultimo comma), è facile preve-

(1) Cfr. anche prof. Arnaldo De Valles, *L'imposta comunale più discussa: l'imposta sui cani,* nella « Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza », 1950 n. 9.

dere, che i contribuenti non sempre si sentiranno garantiti dal senso di giustizia e di equità delle Commissioni comunali. Tuttavia costituisce motivo di tranquillità la considerazione del carattere del tutto transitorio di tale organo, essendo imminente la riforma del contenzioso tributario.

19. — Anche in merito alla struttura della *Commissione provinciale per la determinazione dei prezzi medi delle merci* ai fini dell'applicazione delle imposte stabilite sul valore (articolo 11), si fa rilevare la opportunità d'includere il Direttore delle imposte di consumo del capoluogo, anche con voto consultivo. Non si esclude che il Consiglio comunale designi a rappresentante del Comune capoluogo proprio il locale Direttore delle imposte di consumo. Si tratta, in effetti, di un elemento tecnico in grado di risolvere i numerosi problemi che sorgono all'atto della determinazione dei valori. Il compito non si limita a trascivere o prendere atto di valori ufficiali; ma nella determinazione occorre tener presenti molteplici circostanze di carattere tecnico (criterio di tassazione dei generi, percentuali di consumo, media dei prezzi, declaratorie delle tariffe, ecc.).

20. — Una riserva di carattere giuridico viene mossa al sistema adottato per dirimere le *controversie circa la spettanza dei tributi.* L'articolo 52 del provvedimento in esame devolve alla Giunta provinciale amministrativa – Sezione tributi locali – la decisione circa la competenza ad applicare la imposta, quando vi sia controversia tra due comuni.

A parte la questione finanziaria, c'è una questione di diritto amministrativo. La competenza della G. P. A. (tutela) è basata sul principio che sull'attribuzione della capacità tributaria attiva, cioè dell'esercizio di un potere di imposizione, può essere deciso dall'organo di tutela immediatamente superiore (G. P. A. o Ministero), così come avviene in tema di controversia di spedalità (Prefetto o Ministero), ecc.

L'introduzione della Giunta fiscale, di un organo cioè in cui figurano i rappresentanti delle organizzazioni economiche, delle Camere di commercio, ecc. appare alquanto discutibile. Essa è composta secondo criteri di rappresentanza degli interessi dei privati per la competenza sugli accertamenti fiscali, per la discussione di quel che ciascuno deve pagare; attribuirle la competenza a determinare la capacità tributaria attiva nel caso di incertezza, è sembrato di sottoporre i Comuni ai contribuenti anche nelle determinazioni del campo dell'attività di ciascun Comune.

21. — Raggruppiamo per brevità alcune altre osservazioni.

A) Trattamento da riservare all'*olio d'oliva.* Attualmente l'imposizione è facoltativa, in virtù dell'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 29 marzo 1947, n. 177, e difatti alcuni grossi Comuni (come Genova e Torino) non hanno applicato l'imposta di consumo sull'olio d'oliva. Nell'articolo 10 del provvedimento in esame, nel comma secondo, si menziona la voce « commestibili diversi » nella quale si potrà includere anche l'olio d'oliva. Si è manifestato il voto d'includere l'olio tra i generi esenti (come viene previsto per i legumi secchi, il latte, le uova, ecc.), trattandosi di un prodotto di larghissimo consumo popolare, che interessa l'economia di varie regioni e che ha già subito depressioni per la politica degli acquisti di Stato di oli di semi e di semi oleosi.

B) Si reputano troppo alti i quantitativi di talune merci (pollame, conigli e cacciagione; pesce comunque conservato, formaggi e latticini; burro e suoi surrogati) per il cui trasporto *non ricorre l'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento* (articolo 13, terzo comma). Bisognerebbe ridurre tali quantitativi almeno alla metà, altrimenti si alimenta una speculazione da parte d'individui che vivono collocando in frode tali merci. La contravvenzione potrebbe elevarsi solo se la persona viene colta nel momento della introduzione clandestina. Tutto ciò richiede notevoli spese di controllo per la necessaria vigilanza attraverso gli agenti.

C) Si è inoltre proposto di comprendere nella tariffa anche la *birra.* Difatti, nella elencazione dei prodotti soggetti all'imposta di consumo (articolo 24) non è compresa la *birra.* Si obietta: se tutte le bevande, anche quelle analcooliche, sono colpite dall'imposta di consumo, non si giustifica la esclusione di una bevanda così largamente diffusa come la *birra.* I fautori della esenzione della birra fondano le loro ragioni sul fatto che detta bevanda paga già una imposta erariale di fabbricazione. Non pare molto solida siffatta ragione, perché, per analogia, anche i liquori e le acquavite, in quanto sono soggetti all'imposta erariale di fabbricazione, dovrebbero essere esentati dall'imposta di consumo.

La birra – a norma del decreto legislativo 8 settembre 1951, n. 750 – sconta attual-

mente una imposta erariale di fabbricazione di lire 300 per ogni ettolitro e per ogni grado saccarometrico, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17.50.

Nell'esercizio 1949-50 risultano assoggettati ad imposta litri 119.976.212, con una imposta di lire 3.486.579.919.

In concreto, ogni litro di birra sconta attualmente circa 35 lire di imposta erariale; il prezzo di vendita al minuto oscilla, come è noto intorno alle 150-160 lire per bottiglia di tre quarti di litro.

Si fa rilevare che l'onere della imposta erariale, secondo l'opinione dei tecnici, è forte, ed ha raggiunto il suindicato livello appunto perché si è tenuto conto che si tratta di un prodotto non soggetto alla imposta comunale di consumo. Devesi tenere presente che nella produzione della birra vengono impiegate materie come il malto, il riso e il luppolo, oltre altre materie (avena, caramello, orzo, manioca, ecc.), che incidono sensibilmente sui costi di produzione.

D) Per il *gas metano* si è proposta la esenzione.

Il regime dell'imposta erariale sul consumo del *gas metano* è quello disciplinato dall'articolo 1, n. 2, del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 226. L'imposta si applica con l'aliquota di lire 0,20 per ogni metro cubo di gas; è tassabile il metano destinato ad uso diverso da carburante (per autoveicoli) e da impieghi industriali.

La quantità tassata nell'esercizio finanziario 1949-1950 è stata di metri cubi 42.042.416, con una imposta di lire 8.408.483. Nello stesso esercizio, la quantità di gas, proveniente dal carbone, assoggettata ad imposta, è stata di metri cubi 845.051.135, con la corrispondente imposta di 169.010.227 lire.

La tassabilità del metano agli effetti della imposta *comunale* di consumo discende – oltre che dagli articoli 20 e 95 del testo unico – dall'articolo 57 del regolamento, che dichiara esplicitamente tassabile il « gas luce per illuminazione o riscaldamento, proveniente dalla distillazione del carbone e degli olii minerali o *da naturali esalazioni del terreno* ».

A norma dell'articolo 29, n. 7) del testo unico, è esente da imposta il gas luce consumato nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.

Come emerge dalle cifre suesposte, i quantitativi di gas metano tassati agli effetti della imposta erariale nell'esercizio 1949-1950 rappresentano appena un ventesimo dei corrispondenti quantitativi di gas da carbone.

Si noti, ancora, che i consumi di gas metano erano, nel citato esercizio, caratteristici di poche regioni: Veneto (metri cubi 21.189.901) Lombardia (metri cubi 16.813.320) Emilia (metri cubi 2.643.913) Toscana (metri cubi 486.093) seguite, a notevole distanza, dal Piemonte, dalle Marche, dalla Campania, dalle Puglie e dalla Lucania.

In linea di principio non sembra fondata la richiesta di introdurre una norma esonerativa a favore del gas metano per diverse ragioni. Anzitutto, per non allargare la già troppo numerosa cerchia delle esenzioni, che tanto danno arrecano alla finanza degli enti impositori.

In secondo luogo, non pare che lo sfruttamento del gas metano si trovi in quella fase iniziale, che potrebbe, con notevoli perplessità, giustificare l'esenzione.

In terzo luogo, il gas metano sconta già le imposte di consumo, erariale e comunale; parrebbe, quindi, difficilmente sostenibile la concessione della esenzione dalla imposta comunale, sia perché rimarrebbe sempre l'imposta erariale, sia perché al gas metano verrebbe, ora, fatto un trattamento più favorevole di quello che aveva nel primo periodo di sfruttamento – anni 1938–1939 – quando, cioè, era già assoggettato alla imposta comunale di consumo.

E) Si è proposto anche di modificare l'articolo 4 (secondo comma) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nel senso di applicare la *riduzione della imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare* soltanto agli allevatori diretti del maiale, anche se non siano manuali coltivatori di fondi. In tal senso esiste una proposta di legge dell'onorevole Costa (n. 1.778), già approvata dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera nella seduta del 16 maggio 1951.

F) A taluni sembra necessario che, per porre fine a contestazioni che di quando in quando sorgono in diversi Comuni, originate da disposizioni regolamentari imperfettamente formulate, si dichiari tassativamente la *non assoggettabilità ad imposta di consumo delle materie prime*, aggiungendo a tale scopo all'articolo 30 del testo unico di finanza – nel quale sono elencate le esenzioni oggettive – un comma n. 8 così concepito:

« Le materie prime ed i generi che vengono impiegati per la fabbricazione di altri prodotti ».

G) In tema di trasferimento allo Stato di spese attualmente sopportate dai Comuni, si sono espressi voti diversi, che interessano

anche altre Amministrazioni (Tesoro, Interni) e più opportunamente potranno esaminarsi in sede di sistemazione più definitiva dei problemi della finanza locale:

1°) siano trasferite a carico dello Stato le *spese per il servizio antincendi* (1);

2°) gradualmente passino a carico del bilancio dello Stato le *spese per i servizi scolastici* (2);

3°) nello schema della riforma sanitaria sia prevista una equa ripartizione dell'onere tra la finanza locale e statale delle *spese di spedalità*, di *somministrazione gratuita di medicinali* e di *mantenimento degli inabili al lavoro* (3).

(1) L'obbligo imposto ai Comuni di provvedere alle spese per la gestione dei servizi antincendi trae origine dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570: l'articolo 45 di tale legge prevedeva la corresponsione di canoni consolidati sulla base delle spese per il servizio antincendi risultanti dai bilanci preventivi 1935 e un contributo aggiuntivo proporzionale alla popolazione di ciascun Comune.

Con decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, i canoni predetti vennero rivalutati a 40 volte e il contributo aggiuntivo venne determinato in lire 40 per abitante.

Con legge 9 aprile 1951, n. 338, si è stabilito invece che la spesa di gestione dei servizi a carico dei Comuni è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; con lo stesso decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco, determinata in rapporto al personale in forza.

I contributi sono dovuti dai Comuni in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 e seguenti della legge predetta 9 aprile 1951, n. 338.

Per gli anni 1949-51 i contributi a carico dei Comuni sono stati consolidati in lire 3.800.000.000.

Per l'anno 1952 la spesa di gestione da ripartire a carico dei Comuni supera i 5 miliardi.

(2) Le *spese per la pubblica istruzione* sostenute dai Comuni nell'anno 1950, secondo le risultanze dei conti consuntivi, fu di 26.168 milioni di lire. In tale importo non sono comprese le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici che rientrano fra le spese per la manutenzione degli edifici pubblici e costituiscono uno dei capitoli formanti le « spese generali ».

(3) Le *spese per spedalità* sostenute dai Comuni nell'anno 1950, secondo le risultanze dei conti consuntivi per tale anno, ascesero a 16.539 milioni di lire.

V.

Onorevoli colleghi! La vostra Commissione ha valutato l'importanza delle molteplici osservazioni mosse al disegno di legge in esame, ma si è astenuta dal proporre emendamenti considerando le sollecitazioni, non meno vivaci e numerose, pervenute da parte dei Sindaci di molti Comuni, dei Presidenti delle amministrazioni provinciali, delle Associazioni dei Comuni e delle Provincie, ecc., intese a far approvare al più presto il provvedimento legislativo. Si fa rilevare, tra l'altro, la grave difficoltà in cui vengono a trovarsi i Comuni per l'avvenuta contrazione del gettito dell'imposta di famiglia ed il mancato beneficio delle nuove entrate, in particolar modo della quota di compartecipazione al provento complessivo dell'I. G. E. Lo stesso dicasi per la cessazione dei diritti speciali sui generi di larga produzione locale, che per molti Comuni costituiscono un cospicuo cespite del bilancio.

La Commissione si è trovata di fronte ad un duro dilemma, di scegliere, cioè, fra le seguenti alternative: o il sicuro danno derivante dall'inevitabile ritardo, se si dovesse por mano alla rielaborazione del provvedimento legislativo, dovendo poi su di esso pronunciarsi di nuovo il Senato; o il male minore di approvare il testo, così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto all'unanimità la Commissione propone di approvare l'unito disegno di legge, invitando il Governo a mettere subito allo studio un organico provvedimento che affronti, in modo unitario e completo, il problema della finanza locale, tenendo conto delle osservazioni e proposte formulate in questa sede.

TROISI, *Relatore*.

APPENDICE

TAVOLA N. 1. — Finanze comunali e provinciali negli anni 1938, 1948, 1949 e 1950 . *Pag.* 32
» N. 2. — Indici delle finanze comunali e provinciali negli anni 1938, 1948, 1949 e 1950 (1938 = 100) » 33
» N. 3. — Entrate e uscite effettive delle Amministrazioni comunali e provinciali negli anni 1938, 1948, 1949 e 1950 » 34
» N. 4. — Indici delle entrate e uscite effettive delle Amministrazioni comunali e provinciali negli anni 1938, 1948, 1949 e 1950 (1938 = 100) » 35
» N. 5. — Debiti e vincoli di garanzia dei Comuni e delle Provincie alla fine degli anni 1938, 1948, 1949 e 1950. » 36
» N. 6. — Indici dei debiti e dei vincoli di garanzia dei Comuni e delle Provincie negli anni 1938, 1948, 1949 e 1950 (1938 = 100) » 36
» N. 7. — Situazione dei Comuni e delle Provincie deficitari (quadriennio 1948-51) » 37
» N. 8. — Andamento delle entrate effettive dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali negli anni 1938, 1948, 1949 e 1950 ed indici relativi (1938 = 100) » 38
» N. 9. — Sovrimposte e altri tributi comunali riscuotibili per ruolo » 40
» N. 10. — Indici delle sovrimposte e degli altri tributi comunali riscuotibili per ruolo (base 1938- = 100) » 41
» N. 11. — Andamento delle sovrimposte e degli altri tributi provinciali riscuotibili per ruolo » 42
» N. 12. — Indici delle sovrimposte e degli altri tributi provinciali riscuotibili per ruolo » 42
» N. 13. — Entrate e uscite, passività e vincoli di garanzia su cespiti tributari, desunti dai conti consuntivi dei soli capoluoghi » 43
» N. 14. — Indici delle entrate e uscite, passività, ecc. (1938 = 100) » 44
» N. 15. — Imposte di consumo applicate nei Comuni capoluoghi negli anni 1938, 1948, 1949 e 1950 » 45
» N. 16. — Indici delle imposte di consumo applicate dai Comuni capoluoghi negli anni 1948, 1949 e 1950 » 47
» N. 17. — Aliquote medie delle imposte di consumo negli anni 1948, 1949 e 1950 . » 48

TAVOLA N. 1.

FINANZE COMUNALI E PROVINCIALI NEGLI ANNI 1938, 1948, 1949 E 1950

(in milioni di lire).

ENTRATE

ANNI	Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	TOTALE
COMUNI			
1938	5.987	2.664	8.651
1948	192.087	52.916	245.003
1949	230.394	91.404	321.798
1950 (*a*)	260.126	116.636	376.762
PROVINCIE			
1938	1.386	278	1.664
1948	44.313	6.638	50.951
1949	57.514	6.520	64.034
1950 (*a*)	69.955	16.027	85.982

USCITE

ANNI	Uscite effettive	Uscite per movimento di capitali	TOTALE
COMUNI			
1938	6.317	2.365	8.682
1948	210.194	35.743	245.937
1949	265.715	63.771	329.486
1950 (*a*)	317.492	75.897	393.389
PROVINCIE			
1938	1.390	269	1.659
1948	46.221	3.749	49.970
1949	58.236	6.746	64.982
1950 (*a*)	74.098	11.425	85.523

(*a*) I dati relativi all'anno 1950 sono provvisori.

TAVOLA N. 2.

INDICI DELLE FINANZE COMUNALI E PROVINCIALI NEGLI ANNI 1938, 1948, 1949 E 1950

(1938 = 100)

ENTRATE

ANNI	Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	TOTALE
COMUNI			
1948	3.208 —	1.986 —	2.832 —
1949	3.848 —	3.431 —	3.720 —
1950	4.345 —	4.378 —	4.355 —
PROVINCIE			
1948	3.197 —	2.388 —	3.062 —
1949	4.150 —	2.345 —	3.848 —
1950	5.047 —	5.765 —	5.167 —

USCITE

ANNI	Uscite effettive	Uscite per movimento di capitali	TOTALE
COMUNI			
1948	3.327 —	1.511 —	2.833 —
1949	4.206 —	2.696 —	3.795 —
1950	5.026 —	3.209 —	4.531 —
PROVINCIE			
1948	3.325 —	1.394 —	3.012 —
1949	4.189 —	2.508 —	3.917 —
1950	5.331 —	4.247 —	5.155 —

TAVOLA N. 3.

ENTRATE E USCITE EFFETTIVE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI NEGLI ANNI 1938, 1948, 1949 E 1950

(in milioni di lire)

ENTRATE

ANNI	Comuni	Provincie	TOTALE
1938	5.987	1.386	7.373
1948	192.087	44.313	236.400
1949	230.394	57.514	287.908
1950 (*a*)	260.126	69.955	330.081

USCITE

ANNI	Comuni	Provincie	TOTALE
1938	6.317	1.390	7.707
1948	210.194	46.221	256.415
1949	265.715	58.236	323.951
1950 (*a*)	317.492	74.098	391.590

(*a*) I dati relativi all'anno 1950 sono provvisori.

TAVOLA N. 4.

INDICI DELLE ENTRATE E USCITE EFFETTIVE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI NEGLI ANNI 1938, 1948, 1949 E 1950

(1938 = 100)

ENTRATE

ANNI	Comuni	Provincie	TOTALI
1948	3.208 —	3.197 —	3.206 —
1949	3.848 —	4.150 —	3.905 —
1950	4.345 —	5.047 —	4.477 —

USCITE

ANNI	Comuni	Provincie	TOTALI
1948	3.327 —	3.325 —	3.314 —
1949	4.206 —	4.189 —	4.203 —
1950	5.026 —	5.331 —	5.081 —

TAVOLA N. 5.

DEBITI E VINCOLI DI GARANZIA DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE ALLA FINE DEGLI ANNI 1938, 1948, 1949 E 1950

(in milioni di lire)

ANNI	Debiti esistenti alla fine di ciascun anno	Vincoli di garanzia gravanti su cespiti tributari
COMUNI		
1938	14.384 —	1.128 —
1948	60.411 —	4.899 —
1949	65.275 —	6.541 —
1950	99.615 —	8.969 —
PROVINCIE		
1938	1.865 —	160 —
1948	13.874 —	1.500 —
1949	14.620 —	1.428 —
1950	28.438 —	1.838 —

TAVOLA N. 6.

INDICI DEI DEBITI E DEI VINCOLI DI GARANZIA DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE NEGLI ANNI 1938, 1948, 1949 E 1950

(1938 = 100)

ANNI	Indice dei debiti esistenti alla fine di ciascun anno	Indice dei vincoli di garanzia gravanti sui cespiti tributari
COMUNI		
1948	420 —	434 —
1949	454 —	579 —
1950	693 —	795 —
PROVINCIE		
1948	744 —	938 —
1949	784 —	892 —
1950	1.585 —	1.149 —

TAVOLA N. 7.

SITUAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE DEFICITARI

(quadriennio 1948-51 – in milioni)

ANNI	Fabbisogno liquidato	Contributo capitale	MUTUI
COMUNI			
1948	23.724	14.021	9.703
1949	24.154	13.594	10.560
1950	23.669	8.663	15.006
1951	25.894	9.444	16.450
PROVINCIE			
1948	7.020	3.500	3.520
1949	3.360	2.000	1.360
1950	5.499	2.038	3.461
1951	6.315	2.300	4.015

N. B. — I dati relativi agli anni 1950 e 1951 hanno carattere provvisorio, riferendosi ai bilanci esaminati sino al 31 marzo 1952; sono esclusi, per gli stessi, anni i Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto speciale.

Inoltre, i comuni e le provincie delle Regioni a statuto speciale esclusi, a mente della legge 22 aprila 1951, n. 288 e della legge 7 dicembre 1951, n. 1513 dal contributo integrativo a carico dello Stato, sono stati autorizzati a contrarre mutui per complessivi 7.246 milioni di lire per il ripiano dei bilanci preventivi dell'anno 1950 e per 8.401 milioni di lire per l'anno 1951. Tali importi non sono compresi nei dati contenuti nel prospetto.

TAVOLA N. 8.

ANDAMENTO DELLE ENTRATE EFFETTIVE DEI COMUNI E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI NEGLI ANNI 1938, 1948, 1949 E 1950 ED INDICI RELATIVI (1938 = 100)

ENTRATE	ENTRATE EFFETTIVE (in milioni di lire)				INDICI (1938 = 100)		
	1938	1948	1949	1950	1948	1949	1950
	ENTRATE COMUNALI						
Rendite patrimoniali e proventi servizi municipalizzati	655	9.187	(a) 16.619	16.693	1.402,59	2.537,25	2.548,55
Imposte di consumo	1.916	50.100	65.050	(a) 74.894	2.619,51	3.395,09	3.908,87
Sovrimposte sui terreni e sui fabbricati	1.066	10.774	12.803	13.768	1.010,69	1.201,03	1.291,55
Addizionale 5 per cento sui redditi agrari	—	907	1.273	1.380	—	—	—
Imposte di famiglia e valore locativo	408	19.856	28.691	32.844	4.866,66	7.032,10	8.050 —
Imposte Icap e di patente	435	8.162	16.852	23.250	1.876,32	3.874,02	5.344,82
Imposta sul bestiame	159	11.656	12.378	11.511	7.330,81	7.784,90	7.239,62
Quota di compartecipazione I. G. E.	—	11.478	13.690	14.194	—	—	—
Quota diritti erariali per spettacoli, trattenimenti, ecc.	16	9.427	10.700	11.930	58.918,75	66.875 —	74.562,00
Altre imposte, tasse, diritti, contributi, ecc.	1.332	60.540	52.338	59.662	4.545,04	3.929,28	4.479,13
Totali	5.987	192.087	230.394	260.126	3.208,40	3.848,24	4.344,85

(a) Dato calcolato.

N. B. — I dati relativi alle entrate tributarie riscuotibili con la procedura delle imposte dirette sono stati desunti dai ruoli, quelle riguardanti le entrate patrimoniali dai conti consuntivi per gli anni 1938, 1948 e 1949 e dai preventivi per l'anno 1950.

Segue: TAVOLA N. 8.

ENTRATE	ENTRATE EFFETTIVE (in milioni di lire)				INDICI (1938 = 100)		
	1938	1948	1949	1950	1948	1949	1950
	ENTRATE PROVINCIALI						
Rendite patrimoniali	40	198	312	481	495 —	780 —	1.202,50
Sovrimposte sui terreni e sui fabbricati	832	12.380	19.721	21.080	1.487,98	2.370,31	2.533,65
Addizionale 5 per cento sui redditi agrari	—	1.874	2.754	2.679	—	—	—
Addizionale imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni	202	5.407	13.547	16.304	2.676,73	6.706,43	8.071,79
Addizionale 3 per cento per ogni lira di tributi erariali comunali e provinciali	—	5.122	8.834	10.124	—	—	—
Quota tasse automobilistiche	—	1.875	2.466	2.930	—	—	—
Altre imposte, tasse, diritti, ecc.	312	17.457	9.880	16.357	5.595,19	3.166:67	5.242,63
Totali	1.386	44.313	57.514	69.955	3.197,18	4.149,64	5.047,26
	RIEPILOGO						
Entrate effettive comunali	5.987	192.087	230.394	260.126	3.208,40	3.848,24	4.344,85
Entrate effettive provinciali	1.386	44.313	57.514	69.955	3.197,18	4.149,64	5.047,26
Totali	7.373	236.400	287.908	330.081	3.206,29	3.904,90	4.476,89

N. B. — I dati relativi alle entrate tributarie riscuotibili con la procedura delle imposte dirette sono stati desunti dai ruoli, quelle riguardanti le entrate patrimoniali dai bilanci consuntivi per gli anni 1938, 1948 e 1949 e dai preventivi per l'anno 1950.

TAVOLA N. 9.

SOVRIMPOSTE E ALTRI TRIBUTI COMUNALI RISCUOTIBILI PER RUOLO

(in lire)

TRIBUTI	1938	1948	1949	1950
Sovrimposta terreni . . .	679.996.287	10.262.714.137	12.150.372.739	13.092.952.653
Addizionale 5 per cento sui redditi agrari	—	906.986.716	1.273.171.037	1.379.585.841
Sovrimposta fabbricati .	385.745.556	511.426.583	652.866.598	674.976.255
Imposta valore locativo .	217.824.094	316.910.063	401.431.250	477.134.916
» di famiglia	190.614.845	19.539.004.581	28.289.180.952	32.367.243.274
» industrie, commerci, arti e professioni .	409.749.514	7.822.553.387	16.603.009.386	22.968.361.373
Imposta di patente . . .	25.391.244	338.923.130	248.948.955	281.707.832
» sul bestiame . .	158.633.950	11.655.949.378	12.378.036.132	11.510.775.320
» sui cani	26.451.080	1.554.827.513	1.471.951.023	1.617.653.134
» sulle vetture . .	13.999.556	342.258.570	329.418.065	344.603.655
» sui domestici . .	12.855.369	28.032.770	18.144.631	11.813.115
» sui pianoforti . .	9.133.700	31.956.948	20.021.703	13.476.505
» sui bigliardi . .	5.187.421	64.911.268	60.432.196	69.326.318
» di licenza . . .	27.683.459	270.239.664	418.024.041	619.901.774
» sulle macchine per caffè espresso . . .	8.132.757	169.814.446	180.641.770	200.830.964
Tassa sulle insegne. . . .	17.221.469	798.223.052	632.338.543	788.319.319
Contributo di fognatura .	31.093.686	39.097.678	44.875.041	134.969.360
» di miglioria .	9.111.720	10.941.599	72.952.531	267.448.325
» speciale di cura	132.732	87.297.230	113.609.300	176.351.034
Imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie	—	106.450.275	47.395.757	54.889.041
Tassa raccolta trasporto rifiuti solidi urbani e interurbani	—	1.324.467.694	2.148.850.371	2.291.549.670
Prestazioni d'opera. . . .	12.788.761	407.796.910	509.656.411	514.279.847
Tassa occupazione per spazi ed aree pubbliche . .	88.524.652	122.164.856	154.234.311	271.564.356
Totali . . .	2.330.271.852	56.712.948.448	78.219.562.743	90.129.413.881

N. B. — I dati relativi all'anno 1938 sono stati desunti dai conti consuntivi.

TAVOLA N. 10.

INDICI DELLE SOVRIMPOSTE E DEGLI ALTRI TRIBUTI COMUNALI RISCUOTIBILI PER RUOLO

(base 1938 = 100)

TRIBUTI	1948	1949	1950
Sovrimposta terreni	1.509,23	1.786,83	1.925,44
Addizionale 5 per cento sui redditi agrari	—	—	—
Sovrimposta fabbricati	132,58	169,24	174,97
Imposta valore locativo	145,48	184,29	219,04
» di famiglia	10.250,50	14.841 —	16.480,42
» sull'industria, commercio, arti e professioni	1.909,10	4.051,99	5.605,47
» di patente	1.334,80	980,45	1.109,46
» sul bestiame	7.347,69	7.802,88	7.256,18
» sui cani	5.878,14	5.564,82	6.115,64
» sulle vetture	2.444,78	2.353,06	2.461,53
» domestici	218,06	141,14	91,89
» sui pianoforti	349,87	219,20	147,54
» sui bigliardi	1.251,32	1.164,99	1.336,43
» di licenza	976,17	1.510,01	2.239,24
» macchine caffè espresso	2.088,03	2.221,16	2.469,40
Tassa sulle insegne	4.635,04	3.671,80	4.577,53
Contributo di fognatura	125,74	144,32	434,07
» di miglioria	120,08	800,64	2.935,21
» speciale di cura	65.769,54	85,592,99	132.862,48
Imposta straordinaria alle persone per spese non necessarie	—	—	—
Tassa raccolta sui trasporti rifiuti solidi urbani e interurbani	—	—	—
Prestazioni d'opera	3.188,71	3.985,18	4.021,34
Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	138 —	174,22	306,76
Totale	2.433,74	3.356,67	3.867,76

TAVOLA N. 11.

ANDAMENTO DELLE SOVRIMPOSTE E DEGLI ALTRI TRIBUTI PROVINCIALI RISCUOTIBILI PER RUOLO

TRIBUTI	1938	1948	1949	1950
Sovrimposta terreni . . .	487.565.671	11.831.954.384	19.043.163.741	19.890.508.088
Addizionale 5 per cento sui redditi agrari . .	—	1.873.811.097	2.754.018.862	2.678.938.008
Sovrimposta fabbricati .	344.104.527	547.710.100	677.677.879	1.189.549.640
Addizionale imposta industrie, commerci, arti e professioni	202.351.967	5.407.229.517	13.546.569.642	16.303.551.664
Contributo di miglioria .	246.843	192.299	189.529	67.679.157
Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	1.597.299	10.054.901	16.352.314	45.440.705
Totale . . .	1.035.866.307	19.670.952.298	36.037.971.967	40.175.667.262

(*a*) I dati relativi all'anno 1938 sono stati desunti dai bilanci consuntivi.

TAVOLA N. 12.

INDICI DELLE SOVRIMPOSTE E DEGLI ALTRI TRIBUTI PROVINCIALI RISCUOTIBILI PER RUOLO

(1938 = 100)

TRIBUTI	1948	1949	1950
Sovrimposta terreni	2.426,73	3.905,76	4.079,55
Addizionale 5 per cento sui redditi agrari	—	—	—
Sovrimposta fabbricati.	159,16	196,93	345,69
Addizionale imposta sull'industria, commercio, arti e professioni	2.672,18	6.694,56	8.057,02
Contributo di miglioria	77,90	76,78	27.417,89
Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche . .	629,49	1.023,74	2.844,84
Totale . . .	1.898,98	3.479,02	3.878,46

TAVOLA N. 13.

COMUNI CAPOLUOGHI

ENTRATE ED USCITE, PASSIVITÀ E VINCOLI DI GARANZIA SU CESPITI TRIBUTARI, DESUNTI DAI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ANNI 1938, 1948, 1949 E 1950

	1938	1948	1949	1950 (a)
Entrate effettive:				
ordinarie	2.875.130.352	75.843.827.321	90.288.692.723	98.519.729.510
straordinarie	212.121.757	17.465.797.118	24.336.425.696	30.040.296.885
	3.087.252.109	93.309.624.439	114.625.118.419	128.560.026.395
Movimento di capitali .	2.181.770.468	45.101.506.675	79.640.717.457	95.456.255.097
Totale delle entrate . . .	5.269.022.577	138.411.131.114	194.265.835.876	224.016.281.492
Uscite effettive:				
ordinarie	3.150.880.678	107.517.321.018	109.001.364.885	120.167.817.063
straordinarie	223.421.678	2.758.287.205	33.882.726.306	47.362.063.667
	3.374.302.356	110.275.608.223	142.884.091.191	167.529.880.730
Movimento di capitali .	1.965.346.787	30.891.994.838	56.639.494.814	67.253.087.370
Totale delle uscite . . .	5.339.649.143	141.167.603.061	199.523.586.005	234.782.968.100
Debiti rimasti da estinguere alla fine dell'anno	9.097.877.923	43.700.484.023	46.301.790.992	75.399.230.613
Vincoli di garanzia su cespiti tributari per l'anno	586.015.011	2.942.969.215	3.976.686.348	5.718.957.764

(a) I dati relativi all'anno 1950 sono provvisori.

TAVOLA N. 14.

COMUNI CAPOLUOGHI

INDICI DELLE ENTRATE ED USCITE, DELLE PASSIVITÀ E DEI VINCOLI DI GARANZIA SU CESPITI TRIBUTARI, DESUNTI DAI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ANNI 1948, 1949 E 1950

(1938 = 100)

	1948	1949	1950
Entrate effettive:			
— ordinarie	2.638 —	3.140 —	3.427 —
straordinarie	8.234 —	11.473 —	14.162 —
	3.022 —	3.713 —	4.164 —
Movimento di capitali	2.067 —	3.650 —	4.375 —
Totale delle entrate	2.627 —	3.687 —	4.251 —
Uscite effettive:			
ordinarie	3.412 —	3.459 —	3.814 —
straordinarie	1.234 —	15.165 —	21.198 —
Movimento di capitali	3.268 —	4.234 —	4.965 —
Totale delle uscite	2.644 —	3.737 —	4.397 —
Debiti rimasti da estinguere alla fine dell'anno	480 —	509 —	829 —
Vincoli di garanzia su cespiti tributari per l'anno	502 —	678 —	976 —

TAVOLA N. 15.

COMUNI CAPOLUOGHI

IMPOSTE DI CONSUMO APPLICATE NEGLI ANNI 1938, 1948, 1949 E 1950

GENERI ASSOGGETTATI ALLA IMPOSTA	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ				GETTITO			
		1938	1948	1949	1950	1938	1948	1949	1950
Bevande vinose e uva	Hl.	8.830.253	8.630.672	9.037.365	9.556.995	426.400.234	9.660.523.543	13.116.276.074	15.004.409.170
Alcool, acquavite, liquori	EN.	44.388	—	—	—	11.810.936	—	—	—
Bevande non alcooliche	—	—	—	—	—	—	—	—	110.924.330
Animali tassati a capo	N.	—	—	—	—	4.039.885	211.291.588	242.071.182	168.755.789
Animali tassati a peso vivo	Quint.	2.857.423	2.491.916	2.783.127	2.982.792	204.286.037	3.950.316.026	5.284.931.720	5.728.529.444
Carni macellate fresche	»	534.340	914.671	941.255	1.093.517	61.590.059	2.737.702.245	3.115.627.167	3.496.509.116
Carni congelate . . .	»	155.995	31.314	78.311	37.531	12.732.386	49.913.427	154.655.818	76.831.752
Carni salate e conservate	»	209.518	294.458	326.638	364.038	34.851.202	1.246.114.570	1.616.610.718	1.651.919.721
Lardo salato e strutto	»	112.388	173.737	190.120	199.554	11.416.821	328.974.973	343.933.199	264.071.948
Pollami, conigli e cacciagione	»	—	204.477	228.919	258.234	—	806.714.196	1.085.093.873	1.305.350.597
Pesce fresco	»	—	595.808	597.378	640.665	—	301.028.895	379.200.134	436.355.681
Pesce comunque conservato	»	55.598	57.686	79.846	105.728	4.414.958	204.901.278	274.226.775	357.307.430

Segue: TAVOLA N. 15.

GENERI ASSOGGETTATI ALLA IMPOSTA	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ				GETTITO			
		1938	1948	1949	1950	1938	1948	1949	1950
Baccalà, stoccofisso, ecc.	Quint.	184.664	242.045	208.041	221.565	6.115.081	163.553.781	153.838.645	153.392.104
Cioccolato e surrogati di cacao e cioccolato	»	52.262	20.099	23.169	28.554	4.858.881	197.088.586	219.970.215	296.472.045
Formaggi, latticini, burro e surrogati .	»	652.365	861.059	996.798	1.111.354	18.953.119	2.471.476.834	3.100.511.802	3.554.676.683
Biscotti, pasticceria e gelati	»	110.093	111.468	139.850	193.895	19.788.313	652.514.503	886.086.649	1.256.969.456
Mobili	»	491.546	495.889	614.035	704.013	22.690.911	556.921.482	810.674.930	1.017.677.079
Saponi fini e profumerie	»	46.458	20.496	25.684	26.529	5.903.393	220.226.401	301.174.035	358.244.235
Pelliccerie	»	—	—	—	—	2.225.135	65.466.450	96.593.761	117.084.657
Gas-luce	mc.	496.852.051	747.257.913	820.470.485	772.966.397	24.753.029	53.740.079	49.140.437	96.828.496
Energia elettrica . .	Kw.	411.382.246	935.171.144	810.751.549	972.044.710	193.940.661	585.417.079	525.504.120	951.155.462
Materiali da costruzione.	—	—	—	—	—	58.418.791	783.258.216	1.123.054.994	818.522.403
Generi extra tariffa legale	—	—	—	—	—	23.477.822	3.126.749.264	4.477.708.765	5.257.435.295
Totale . . .						1.152.676.654	28.373.893.416	37.356.885.013	42.479.422.893

TAVOLA N. 16.

COMUNI CAPOLUOGHI

INDICI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO APPLICATE NEGLI ANNI 1948, 1949 E 1950

(1938 = 100)

GENERI ASSOGGETTATI ALLA IMPOSTA	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ			GETTITO		
		1948	1949	1950	1948	1949	1950
Bevande vinose ed uva .	Hl.	97,73	102,34	108,23	2.265,60	3.076,04	3.518,85
Animali tassati a capo .	N.	—	—	—	5.230,13	5.992,03	4.177,24
Animali tassati a peso vivo	Quint.	87,20	97,39	104,38	1.933,71	2.587,02	2.804,17
Carni macellate fresche .	»	171,17	176,15	204,64	4.444,39	5.057,91	5.676,24
Carni congelate	»	20,07	50,20	24,05	392,01	1.214,66	603,43
Carni salate e conservate .	»	140,54	155,89	173,75	3.575,54	4.638,63	4.739,95
Lardo salato e strutto .	»	154,58	169,16	177,55	2.881,49	3.012,51	2.313,00
Pollame conigli e cacciagione	»	—	—	—	—	—	—
Pesce fresco	»	—	—	—	—	—	—
Pesce comunque conservato	»	103,75	143,61	190,16	4.641,06	6.211,31	8.093,11
Baccalà, stoccofisso, ecc. .	»	131,07	112,65	119,98	2.674,59	2.515,72	2.508,42
Cioccolato e surrogati di cacao e cioccolato . .	»	38,45	44,33	54,63	4.056,25	4.527,17	6.101,65
Formaggi, latticini, burro e suoi surrogati. . . .	»	131,99	152,79	170,35	13.040,03	16.358,95	18.755,22
Biscotti, pasticceria e gelati	»	101,24	127,02	176,11	3.297,47	4.477,82	6.352,17
Mobili	»	100,88	124,91	143,22	2.454,38	3.572,68	4.484,93
Saponi fini e profumerie .	»	44,11	55,28	57,10	3.730,50	5.101,71	6.068,44
Pelliccerie	»	—	—	—	2.942,13	4.341,02	5.261,91
Gas-luce	mc.	150,39	165,13	155,57	217,10	198,52	391,17
Energia elettrica	Kw.	227,32	197,07	236,28	301,85	270,96	490,43
Materiali da costruzione .	—	—	—	—	1.340,76	1.922,41	1.401,12
Generi extra tariffa legale.	—	—	—	—	13.317,78	19.071,93	22.393,02
Totale . . .					2.461,56	3.840,89	3.685,28

TAVOLA N. 17.

COMUNI CAPOLUOGHI

ALIQUOTE MEDIE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO NEGLI ANNI 1948, 1949 E 1950

GENERI ASSOGGETTATI ALLA IMPOSTA	UNITÀ DI MISURA	ALIQUOTE MEDIE		
		1948	1949	1950
Bevande vinose	Hl.	1.119	1.451	1.570
Bevande non alcoliche	—	—	—	—
Animali tassati a capo	N.	—	—	—
Animali tassati a peso vivo	Quint.	1.585	1.899	1.920
Carni macellate fresche	»	2.993	3.311	3.197
» congelate	»	1.594	1.975	2.047
» salate e conservate	»	4.232	4.949	4.538
Lardo salato e strutto	»	1.893	1.809	1.323
Pollami, conigli, cacciagione	»	3.945	4.740	5.055
Pesce fresco	»	505	635	681
Pesce comunque conservato	»	3.552	3.434	3.379
Baccalà, stoccofisso, ecc.	»	676	739	692
Cioccolato e surrogati di cacao e cioccolato	»	9.806	9.494	10.383
Formaggi, latticini, burro e surrogati	»	2.870	3.110	3.198
Biscotti, pasticceria, gelati	»	5.854	6.336	6.483
Mobili	»	1.123	1.320	1.446
Saponi fini e profumerie	»	10.745	11.726	13.504
Pellicceric	—	—	—	—
Gas-luce	mc.	0,07	0,06	0,12
Energia elettrica	Kw.	0,62	0,65	0,98
Materiali da costruzione	—	—	—	—
Generi extra tariffa legale	—	—	—	—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello del tesoro.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Qualora l'ammontare del provento previsto dall'articolo precedente sia inferiore alla somma riscossa dal Comune nell'anno 1951 per i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, la differenza, per il primo biennio di applicazione della presente legge, sarà integrata a carico del bilancio dello Stato.

Con gli stessi decreti previsti nell'articolo 1 saranno stabilite le modalità concessive della integrazione.

Per le carni consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo.

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuito ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni suddetti con i criteri e le modalità previsti dal precedente articolo 1.

Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 30.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento.

L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra, è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita alle Provincie una quota pari al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra le Provincie proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello del tesoro.

ART. 5.

La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alle leggi 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, è aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1° gennaio 1952.

A decorrere dal 1° luglio 1952, viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Provincie riguardante l'accasermamento delle forze di polizia ed il relativo servizio viene assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1952, cessa di aver vigore l'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177.

In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, è autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3 per cento del valore, all'atto dell'asportazione.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Il provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici, di riviste, varietà, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in locali e sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di caroselli, di altalene, di taboga, di ottovolanti, di montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, e simili, sui trattenimenti danzanti, comunque e dovunque tenuti, sulle mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive con o senza scommesse, ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse, sono devoluti ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e da analoghe eventuali successive disposizioni legislative, nonché degli aggi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori, incaricata dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi da determinarsi in base a convenzione ».

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'imposta su le industrie, i commerci, le arti e le professioni, applicata ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Il quinto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Può infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e con-

ART. 9.

Identico.

tributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime, nonché ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio ».

Il sesto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i Comuni con popolazione fino a ventimila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa ».

ART. 10.

L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali od artificiali, bevande gassate non alcooliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagione, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili, dischi per grammofoni e pelliccerie.

I comuni non possono aumentare le aliquote previste per i generi di cui al comma precedente, se prima non hanno applicato l'imposta di consumo, con le aliquote indicate nell'articolo 95, sui generi seguenti: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta, cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e di cartone; commestibili diversi; coperture e camere d'aria di gomma; cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici; fiori; ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli e in genere oggetti per giuochi e divertimenti; materiali elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili, terracotta, maiolica e porcellana in lavori; tessuti e generi di abbigliamento;

ART. 10.

Identico.

utensili ed apparecchi per i servizi domestici e simili; vetri e cristalli in lavori. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualità dei generi stessi. In ogni caso non possono essere oggetto d'imposizione i seguenti generi: pane, paste e farine alimentari, riso, legumi secchi, latte, uova, ortaggi freschi (ad eccezione dei funghi e tartufi), frutta fresca; carte medicinali, carta e cellophane da involgere e sacchi di carta e di cellophane senza pubblicità, carta in bobine per stampa di giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso, culturale; oggetti di vetro stampato ed anche soffiato e di terracotta e maiolica che non rivestono pregio commerciale od artistico; coperture e camere d'aria di gomma per biciclette; tessuti di cotone e di canapa grezzi o candeggiati; zoccoli da lavoro, calzature estive e invernali di tela gommata, scarponi da lavoro, calzature inchiodate; lampadine elettriche sino a 100 watt; macchine da cucire e da maglieria di uso domestico.

I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonché di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali ».

ART. 11.

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'articolo 95.

L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate secondo la qualità ed il pregio di esse.

Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo, e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata.

Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto e composta di sette membri come appresso indicati:

l'Intendente di finanza, *Presidente;*

ART. 11.

Identico.

un rappresentante del Comune capoluogo, designato dal Consiglio comunale;

due rappresentanti degli altri Comuni della provincia, designati dal Consiglio provinciale;

un rappresentante della Camera di commercio, designato dalla Presidenza della Camera;

un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario.

Il capo-ufficio statistica della Camera di commercio assolve le funzioni di segretario della Commissione.

La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il Comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo primo gennaio di ciascun anno.

Nel caso di determinazioni di valori non corrispondenti alla realtà di mercato, il Comune può ricorrere al Ministro per le finanze per ottenere la rettificazione delle determinazioni stesse.

ART. 12.

Il n. 2 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia, e ricavato dalle uve dei propri fondi o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi per regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia».

Allo stesso articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

« È tollerata la introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento di imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri Comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

bevande alcooliche e sciroppi sino a mezzo litro;

vino, acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro;

estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcooliche e non alcooliche sino a 200 grammi ».

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

L'articolo 40 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'articolo 20 si riscuote con le stesse forme di cui agli articoli 32, nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36.

Nella bolletta di accompagnamento devono essere indicate le quantità, al lordo e al netto, delle merci e le qualità, precisandone le particolari caratteristiche e, ove esista, la denominazione tipica commerciale, allo scopo di un'esatta identificazione durante il trasporto ed all'arrivo a destinazione.

I regolamenti locali possono però contemplare che per le acque gassate, le acque minerali da tavola naturale o artificiali, le bevande gassate non alcooliche, i formaggi freschi e latticini, l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso, sia o non fabbricante, anche nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo dei detti generi ai commercianti al minuto dello stesso Comune. In tal caso, e previa prestazione di idonea cauzione, l'imposta può essere soddisfatta quindicinalmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico. Con l'autorizzazione del Ministro per le finanze detta facoltà può essere estesa anche ad altri generi.

L'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 35, non ricorre per il trasporto:

a) delle quantità isolate sino ad un litro per gli alcool, le bevande alcooliche e gli sciroppi; sino a 2 litri per il vino, per le acque gassate, le bevande gassate e le acque minerali; sino a 500 grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcooliche e non alcooliche; sino a chilogrammi 10 di pollame, conigli e cacciagione; sino a chilogrammi 5 di pesce comunque conservato, di formaggi e latticini; sino a chilogrammi 3 di burro e dei suoi surrogati;

b) di chilogrammi 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta;

c) delle merci spedite a mezzo pacchi postali;

d) delle merci portate a mano dai viaggiatori, entro i prescritti limiti di tolleranza;

e) delle merci scortate da bollette di pagamento dell'imposta;

f) del pesce fresco.

L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i generi compresi nel

ART. 13.

Identico.

secondo comma dell'articolo 20, salvo ai Comuni di stabilire nei regolamenti locali le modalità necessarie alla percezione e al controllo del tributo.

Per commerciante all'ingrosso dei generi indicati nel presente articolo si intende chi non vende abitualmente al diretto consumatore.

Ove i generi stessi siano fabbricati da commerciante al minuto, questi è tenuto al pagamento dell'imposta ».

ART. 14.

L'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La riscossione delle imposte di consumo è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante applicazione della tariffa alle materie imponibili.

I regolamenti locali possono contemplare che, per determinati generi e a determinate condizioni, la riscossione a tariffa può essere effettuata, sulla base di registrazioni di carico e di scarico del contribuente, con pagamenti periodici, al massimo quindicinali.

Salvo le limitazioni stabilite dal regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare, con deliberazione motivata, che la riscossione sia effettuata mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti.

L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel regolamento, e deve essere garantito, per un sesto del canone ».

ART. 15.

L'articolo 44 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può disporre la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao e cioccolato, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del Comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa.

La riscossione delle imposte di consumo sui generi, di cui al secondo comma dell'articolo 20,

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

è effettuata a tariffa. In caso di accertate esigenze tecniche il Consiglio comunale, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può deliberare che per singoli generi la riscossione sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio.

La riscossione con abbonamento obbligatorio è applicabile da parte dell'Amministrazione delle imposte di consumo, previa deliberazione della Giunta comunale, nei casi indicati nell'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio di carattere particolare sono di competenza della Commissione comunale prevista nell'articolo 278.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione alla Giunta provinciale amministrativa, sezione speciale per i tributi locali, ed avverso le decisioni di questa è ammesso ricorso, per soli motivi di legittimità, entro lo stesso termine, al Ministro per le finanze ».

ART. 16.

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 55 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« È punito con la multa da due a venti volte l'imposta dovuta, il produttore, il commerciante all'ingrosso e al minuto e, in genere, chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento della imposta, anche mediante abuso delle esenzioni stabilite nel presente capo ».

« La pena della multa non può comunque essere applicata in misura inferiore a lire tremila ».

ART. 17.

L'articolo 59 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le violazioni previste negli articoli da 55 a 58, qualora non sussista l'estremo della frode, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda da lire 2.000 a lire 200.000, oltre il pagamento dell'imposta dovuta, da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi dell'articolo 58.

In ogni caso l'ammenda non può essere applicata in misura superiore a venti volte l'imposta dovuta.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

Nei casi di lieve entità, e ove non si tratti di recidivi, la pena dell'ammenda può essere applicata anche in misura inferiore a lire 2.000 ».

ART. 18.

L'articolo 60 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto dei pacchi postali è punita con l'ammenda da lire 400 a lire 2.000, da applicarsi con le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali ».

ART. 19.

Il primo comma dell'articolo 61 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le violazioni delle disposizioni del presente capo sono punite con l'ammenda da lire 400 a lire 20.000, qualora non sia stabilita una pena più grave ».

ART. 20.

All'articolo 66 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la definizione in via breve può essere competente il Direttore degli uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a lire 10.000 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a lire 1.000.

Detti impiegati debbono essere espressamente delegati dal Sindaco ».

ART. 21.

Il terzo comma dell'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire 50.000, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del Comune ».

ART. 22.

Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'articolo 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati a lire 5.000 ed a lire 25.000.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

L'articolo 93 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto, nel caso che ritenga, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che la gestione diretta delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata o dia luogo, in relazione alle condizioni economiche ambientali, ad evasioni notevoli o a spese non giustificate dal rendimento del tributo, deve, con decreto motivato, sostituirvi l'appalto.

La sostituzione non può essere disposta se da parte del Prefetto, su parere della Giunta provinciale amministrativa, non siano state fatte previamente circostanziate e documentate contestazioni all'Amministrazione comunale, con invito a produrre, entro il perentorio termine di trenta giorni, le eventuali giustificazioni.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso, entro dieci giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. La presentazione del ricorso sospende la esecutività del decreto ».

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

L'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La tariffa massima delle imposte di consumo è la seguente per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Bevande:		
Vino: nei Comuni fino a 10.000 abitanti (1) .	Hl.	800
nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000 (1)	»	1.000
nei Comuni con oltre 60.000 abitanti fino a 200.000 (1)	»	1.200
nei Comuni con oltre 200.000 abitanti . .	»	1.500
Vini spumanti in bottiglia .	una	150

(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.

ART. 24.

Identico.

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° (2)	L.	30 al litro
Acquaviti di vino e di vinaccia fino a 50° . . .	»	50 al litro
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia da oltre 21° fino a 50°	»	75 al litro
Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75°	»	130 al litro
Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200 .	»	150 al litro
Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati, di vermut, di aperitivi e di sciroppi (3)	35 %	del valore
Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali	10 %	»
Bevande gassate non alcooliche:		
a) a base di succhi naturali di frutta (4) . .	10 %	»
b) altre	25 %	»
Sciroppi:		
a) a base di succhi naturali di frutta (4) .	10 %	»
b) altri	25 %	»
Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche (3) . . .	25 %	»
Polveri per acque da tavola	10 %	»

(2) Ai soli effetti della applicazione della imposta di consumo, i prodotti come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi anche a base vinosa, zabajoni anche a base vinosa, e simili, sono classificati tra i liquori, ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi.

(3) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.

(4) I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministro per le finanze (semprechè si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed alla analisi dei prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

	Unità di misura		Imposta (in lire)
Carni:			
1. Bestie a capo:			
Buoi e manzi	4	%	del valore
Vacche e tori	4	%	»
Vitelli sopra l'anno .	4	%	»
Vitelli sotto l'anno .	4	%	»
Cavalli, muli e asini .	4	%	»
Maiali:			
sino al peso di kg. 30	4	%	»
oltre il peso di kg. 30	4	%	»
Pecore, capre, castrati e montoni . . .	4	%	»
Agnelli e capretti . .	4	%	»
2. Bestie a peso vivo:			
a) vitelli	4	%	»
b) altri bovini . . .	4	%	»
c) suini	4	%	»
d) ovini	4	%	»
e) equini	4	%	»
3. Carne macellata fresca:			
a) di vitello	4	%	»
b) di altri bovini . .	4	%	»
c) suina	4	%	»
d) ovina	4	%	»
e) equina	4	%	»
4. Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate; brodi, gelatine ed estratti di carne	4	%	»
Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco	2	%	»
Pollame e cacciagione:			
a) a peso vivo	7	%	»
b) a peso morto	7	%	»
Conigli:			
a) a peso vivo	4	%	»
b) a peso morto	4	%	»
Altri commestibili:			
Pesci, crostacei e molluschi:			
1. freschi:			
a) di qualità fine . .	3	%	»
b) di qualità comune	1,50	%	»
2. conservati:			
1. tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di			

	Unità di misura	Imposta (in lire)
sgombro all'olio; pesce comunque conservato o preparato (ivi compresi i crostacei e molluschi, pasticci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive	3 %	del valore
2. anguille e acquadelle ammarinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purché non salati o affumicati .	2,50 %	»
3. baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati o affumicati	1,50 %	»
Cioccolato:		
a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25	6 %	»
b) altro	10 %	»
Cacao in polvere destinato al consumo	6 %	»
Surrogati di cacao e di cioccolato	3 %	»
Formaggi e latticini . . .	3 %	»
Burro e suoi surrogati . .	3 %	»
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune	3 %	»
Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini	10 %	»
Gelati	8 %	»
Combustibili:		
Gas per illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici:		
— fino a 3.600 calorie .	mc.	1,50
— oltre le 3.600 calorie		in proporzione
Energia elettrica per illuminazione	kwo	10,00
Materiali da costruzioni edilizie (v. art. 98)	8 %	del valore
Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste nell'articolo 1609 del Codice		

	Unità di misura		Imposta (in lire)
civile: per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano . . .	L.		1,50
Generi diversi:			
Mobili di qualunque materia:			
di qualità fine	10	%	del valore
di qualità comune . . .	5	%	»
grammofoni, radio, radiogrammofoni	10	%	»
Profumerie	15	%	»
Saponi fini	10	%	»
Pelliccerie confezionate:			
di qualità fine	15	%	»
di qualità comune . . .	7	%	»
Pelliccerie non confezionate:			
di qualità fine	15	%	»
di qualità comune . . .	7	%	»
Articoli sportivi	4	%	»
Calzature	4	%	»
Carrozzelle per bambini . .	2	%	»
Carta, cartoncini, cellophane lavori di carta, di cellophane e di cartone . .	3	%	»
Commestibili diversi . . .	3	%	»
Coperture e camere d'aria di gomma	2	%	»
Cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici	4	%	»
Dischi per grammofono . .	5	%	»
Fiori (freschi e artificiali) .	4	%	»
Ghiacciaie e frigoriferi . .	4	%	»
Giocattoli ed in genere oggetti per giuochi e divertimenti	5	%	»
Materiali elettrici	3	%	»
Oggetti d'oro, di argento e preziosi in genere . . .	5	%	»
Orologeria	4	%	»
Pelletterie in genere . . .	4	%	»
Stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili	4	%	»
Terracotta, maiolica e porcellana in lavori	4	%	»
Tessuti e generi di abbigliamento.	4	%	»
Utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili.	3	%	»
Vetri e cristalli in lavori. .	4	%	»

In caso di accertate necessità, i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento può essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualità di uno stesso genere, in misura unica o differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento. Per i vini l'aumento è consentito sino al limite massimo del 25 per cento ».

ART. 25.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 24, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

per le riscossioni fino ad annue lire 200.000, aggio del 2,50 per cento;

per le ulteriori riscossioni annue:

da L.	200.001	a L.	500.000	aggio	del	2,00	%
» »	500.001	» »	1.000.000	»	»	1,50	%
» »	1.000.001	» »	2.000.000	»	»	1,00	%
» »	2.000.001	» »	5.000.000	»	»	0,50	%
» »	5.000.001	» »	10.000.000	»	»	0,30	%
» »	10.000.001	» »	20.000.000	»	»	0,20	%
oltre	20.000.001	.		»	»	0,10	%

Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente, ancorché nei contratti di appalto sia stata convenuta l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse.

ART. 26.

Per gli appalti conferiti ai Consorzi degli esercenti deve procedersi, di accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 24. In caso di disaccordo sarà seguìta la procedura stabilita dal regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, i consorzi sono tenuti a versare, per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, una quota provvisoria in relazione al presumibile maggior provento.

ART. 27.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

L'articolo 112 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«S'intende per famiglia, agli effetti della imposta, l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unità economica ».

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

La lettera *c*) dell'articolo 113 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c*) le persone che si limitano ad abitare presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinità, senza partecipazione alcuna all'unità economica della famiglia presso la quale abitano ».

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

L'articolo 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la Giunta provinciale amministrativa determina, sulla base delle proposte che i Consigli comunali hanno facoltà di presentare, per ciascuna delle classi di Comuni indicate nell'articolo 11:

a) la quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita della famiglia da mandare esente dall'imposta in relazione alla composizione numerica familiare;

b) la graduazione dei redditi imponibili;

c) le aliquote, da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popola-

ART. 30.

Identico.

zione, in modo che l'aliquota massima del 12 per cento si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa è approvata dal Ministro per le finanze di concerto con quello dell'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale ».

ART. 31.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'articolo 29 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato. I Comuni, pertanto, debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'articolo 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista può essere aumentata fino a quaranta volte.

Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, può essere aumentata fino a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, essere raddoppiata.

ART. 32.

L'articolo 151 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica . .	L.	1.000
per una seconda domestica	»	2.500
per ogni domestica in più	»	5.000

L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.

b) per un domestico . . .	L.	3.000
per un secondo domestico	»	5.000
per ogni domestico in più	»	10.000 »

ART. 33.

L'articolo 183 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di licenza è applicata al valore locativo presunto in regime di libera contrat-

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Identico.

tazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici, ed è dovuta da chiunque eserciti:

1°) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, circoli ed altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande anche non alcooliche;

2°) stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio o simili;

3°) sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti ».

ART. 34.

L'articolo 185 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli esercizi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente l'imposta è applicata con l'aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento; per quelli indicati nella lettera *b*) le aliquote sono ridotte rispettivamente al 5 e al 7,50 per cento.

Il limite minimo dell'imposta è stabilito in lire 1.000 ».

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Il secondo comma dell'articolo 186 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sul valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli altri ambienti, l'imposta è applicata nella misura stabilita dal succesivo articolo 187 ».

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

L'articolo 187 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli stabilimenti sanitari e per i bagni pubblici, per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, locali di stallaggio e simili, l'imposta è applicata con aliquota del 4 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione ».

ART. 36.

Identico.

ART. 37.

L'articolo 188 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

L'articolo 189 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e

ART. 38.

Identico.

successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti, l'imposta è applicata con aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione »

ART. 39.

La tariffa massima di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 26 febbraio 1933, concernente le norme provvisorie aggiunte di applicazione dello stesso testo unico in materia di tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, è aumentata di quaranta volte.

Le convenzioni stipulate dai Comuni prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla suddetta tariffa sono revocate.

ART. 39.

Identico.

ART. 40.

Alla lettera *a*) dell'articolo 200 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo ».

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

L'articolo 272 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Il secondo comma dell'articolo 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre, 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo ».

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

Per l'applicazione dell'imposta di famiglia nell'anno 1952, con deliberazione del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare apposita denuncia, su

ART. 43.

Identico.

moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, indipendentemente dal disposto dell'articolo 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 44.

Le disposizioni contenute negli articoli 32 e 39 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1952.

Ai soli effetti dell'applicazione, per l'anno 1952, delle maggiorazioni previste dalla presente legge per i tributi riscuotibili per ruolo, i Comuni sono autorizzati a deliberare la relativa tariffa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data delle deliberazioni decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini stabiliti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 44.

Identico.

ART. 45.

Dopo l'articolo 275 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo 275-*bis* (*Trasferimenti di residenza*):

« In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.

A richiesta del Comune di nuova residenza, deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.

Il segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilità ricade altresì sugli amministratori comunali, che ne abbiano eventualmente ordinato la inosservanza ».

ART. 45.

Identico.

ART. 46.

Il primo ed il penultimo comma dell'articolo 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione com-

ART. 46.

Identico.

pilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, è depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi ».

« Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune è autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio ».

ART. 47.

L'articolo 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.

La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'articolo 11.

In caso di comprovata necessità, il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti, purché risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione è costituita con provvedimento del Sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune.

Per la nomina ogni consigliere comunale non può trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il Presidente ed uno o più Vice-presidenti.

I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente, hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e

ART. 47.

Identico.

della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.

I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati ».

ART. 48.

L'articolo 280 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La Commissione comunale, in sede di esame dei ricorsi, ha la facoltà di aumentare la base imponibile accertata. In tal caso la Commissione invita l'Amministrazione comunale a notificare il nuovo accertamento al contribuente, il quale potrà produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione stessa.

Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche Amministrazioni, purché queste vi consentano, e può procedere ad interrogatori ed indagini.

Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che è investito dal ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente, o per mezzo di un suo fiduciario, se lo richiede esplicitamente.

I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione.

Il Sindaco può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte ».

ART. 48.

Identico.

ART. 49.

L'articolo 281 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La Commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di venti né oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati.

Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del Sindaco, tanto al contribuente che ha ricorso nell'interesse proprio quanto al contribuente che ha ricorso per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277.

L'Amministrazione comunale può pubblicare mensilmente all'Albo pretorio, per la

ART. 49.

Identico.

durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione.

L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni ».

ART. 50.

L'articolo 282 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277, possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorrere in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa.

Possono, inoltre, ricorrere entro il termine fissato dal quinto comma dell'articolo 277 direttamente a detta Sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione comunale.

I ricorsi degli interessati sono presentati al Sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione.

I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del Sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di venti giorni, possono presentare le loro deduzioni ».

ART. 50.

Identico.

ART. 51.

Il primo comma dell'articolo 286 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'articolo 276, nonché le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 277.

Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la

ART. 51.

Identico.

decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione ».

ART. 52.

L'articolo 289 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà, entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Provincie.

La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo nonché i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai Comuni interessati, che possono controdedurre non oltre trenta giorni, ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente ricorso, ai termini degli articoli 277 e 282.

La Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali e il Ministro per le finanze debbono decidere la questione entro centottanta giorni dalle controdeduzioni dei Comuni interessati.

Risolta la questione circa la spettanza del tributo, si proseguono gli atti a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo medesimo.

Lo stesso procedimento si applica per i tributi provinciali ».

ART. 52.

Identico.

ART. 53.

All'articolo 290 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo ».

ART. 53.

Identico.

ART. 54.

Il primo comma dell'articolo 292 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta le denunzie di cui all'articolo 274, è

ART. 54.

Identico.

soggetto ad una sopratassa pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui è stata accertata l'evasione ».

ART. 55.

Il terzo comma dell'articolo 293 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 56.

Il primo comma dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nel Capo terzo del titolo terzo e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, le violazioni alle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con la ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 ».

ART. 57.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con decreti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le norme regolamentari per il pagamento delle imposte di consumo alle esigenze tributarie e commerciali.

ART. 58.

Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione della presente legge sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 500 milioni, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 59.

È autorizzata l'erogazione immediata di acconti a favore dei Comuni e delle Provincie sugli importi dovuti per l'anno 1952 a mente degli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge, salvo conguaglio in esito alle liquidazioni definitive.

Gli acconti saranno concessi con modalità da stabilirsi a norma dell'articolo 1, ultimo comma.

ART. 55.

Identico.

ART. 56.

Identico.

ART. 57.

Identico.

ART. 58.

Identico.

ART. 59.

Identico.

ART. 60.

Alla copertura dell'onere in milioni 7.500 derivante dall'applicazione della presente legge si fa luogo, per l'esercizio 1951-52, con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio finanziario.

I fondi necessari per le erogazioni da effettuare in dipendenza degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 60.

Identico.